

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

SERIE AVVISI E CONCORSI

PERUGIA - 8 ottobre 2024

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

ENTI VARI E PRIVATI

GEPAFIN S.p.A.
PERUGIA

Avviso pubblico. Fondo prestiti “Ricerca 2024”. PR FESR Regione Umbria 2021-2027. Priorità 1 - Una regione più competitiva: Ricerca & innovazione - Obiettivo specifico 1.1: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate - Azione 1.1.2: Rafforzamento delle filiere di innovazione e supporto ai progetti di R&S.

ENTI VARI E PRIVATIGEPAFIN S.p.A.
PERUGIA

Avviso pubblico. Fondo prestiti “Ricerca 2024”. PR FESR Regione Umbria 2021-2027. Priorità 1 - Una regione più competitiva: Ricerca & innovazione - Obiettivo specifico 1.1: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate - Azione 1.1.2: Rafforzamento delle filiere di innovazione e supporto ai progetti di R&S.

AVVISO PUBBLICO

Fondo prestiti “Ricerca 2024”

PR FESR REGIONE UMBRIA 2021 -2027

Priorità 1 – Una regione più competitiva: Ricerca & innovazione

Obiettivo Specifico 1.1: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.2: Rafforzamento delle filiere di innovazione e supporto ai progetti di R&S

INDICE

Articolo 1	Finalità	Pag. 4
Articolo 2	Definizioni	Pag. 4
Articolo 3	Risorse e gestore	Pag. 7
Articolo 4	Soggetti beneficiari	Pag. 7
Articolo 5	Oggetto degli interventi	Pag. 9
Articolo 6	Misura e regime delle agevolazioni	Pag. 9
Articolo 7	Spese ammissibili al Finanziamento agevolato	Pag. 11
Paragrafo 7.1	Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese	Pag. 11
Paragrafo 7.2	Spese ammissibili	Pag. 12
Paragrafo 7.3	Spese escluse	Pag. 14
Paragrafo 7.4	Tempi di realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale agevolato	Pag. 15
Paragrafo 7.5	Titoli di spesa	Pag. 15
Paragrafo 7.6	Modalità di pagamento	Pag. 16
Articolo 8	Compilazione e invio delle domande di ammissione	Pag. 16
Paragrafo 8.1	Accesso allo sportello online	Pag. 16
Paragrafo 8.2	Compilazione delle domande di ammissione	Pag. 16
Articolo 9	Modalità di esame delle domande	Pag. 19
Paragrafo 9.1	Ammissione formale	Pag. 20
Paragrafo 9.2	Determinazione indice di priorità	Pag. 21
Paragrafo 9.3	Valutazione tecnica ed economico-finanziaria	Pag. 26
Paragrafo 9.4	Esiti delle valutazioni e concessione del Finanziamento agevolato	Pag. 28
Articolo 10	Stipula del contratto ed erogazione del Finanziamento	Pag. 29
Articolo 11	Rendicontazione del progetto e remissione del debito	Pag. 31
Articolo 12	Divieto di cumulo	Pag. 33
Articolo 13	Variazioni	Pag. 33
Articolo 14	Obblighi per i beneficiari	Pag. 34
Articolo 15	Controlli in loco e ispezioni	Pag. 35
Articolo 16	Rinuncia, decadenza del beneficio e revoca	Pag. 35
Articolo 17	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	Pag. 37
Articolo 18	Disposizioni finali	Pag. 37

ALLEGATI

Allegato 1	Requisiti generali di ammissibilità	Pag. 40
Allegato 2	Ambiti prioritari di specializzazione tecnologica individuati nella S3 Umbria	Pag. 42
Allegato 3	Tavola codici ATECO 2007 ammissibili	Pag. 44
Allegato 4	Principio DNSH	Pag. 50
Allegato 5	Relazione aziendale illustrativa	Pag. 52
Allegato 6	Il Progetto di R&S	Pag. 56
Allegato 7	Tabelle determinazione dei costi agevolabili	Pag. 60
Allegato 8	Dichiarazione indice di priorità Progetto di R&S	Pag. 67
Allegato 9	Informativa Privacy	Pag. 69
Allegato 10	Linee guida in materia di ammissibilità della spesa	Pag. 74
Allegato 11	Criteri per la valutazione tecnico-scientifica dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Pag. 79
Allegato 12	Definizione PMI	Pag. 84
Allegato 13	Dichiarazione occupazione personale qualificato	Pag. 88
Allegato 14	Accordo con università e centri di ricerca	Pag. 90
Allegato 15	Accordo con Start up innovativa/PMI innovativa	Pag. 92
Allegato 16	Dettagli bilanci in forma abbreviata	Pag. 94
Allegato 17	Modifica del Beneficiario	Pag. 95

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente Avviso è emanato nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027 ed in particolare del Regolamento (UE) n.1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, del Regolamento (UE) n.1058 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". L'Avviso è inoltre emanato nel rispetto dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 dello Stato italiano con la Commissione Europea, del PR FESR Umbria 2021-2027 Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" Azione 1.1.2 "Rafforzamento delle filiere di innovazione e supporto ai progetti di R&S" approvato dalla Commissione Europea in data 28/11/2022 con Decisione C(2022)8818 e di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1147 del 04/11/2022 e D.G.R. n. 1328 del 14/12/2022.
2. Il presente Avviso è rivolto alle piccole, medie imprese ed alle piccole imprese a media capitalizzazione (Small Mid-Cap) ed ha come obiettivo di proseguire nell'azione di stimolo al rilancio dei processi interni connessi alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi, negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (S3) - di cui alla Deliberazione n. 525 del 27 Maggio 2022 al fine di migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo.
3. In particolare, in linea con l'Azione 1.1.2 dell'Obiettivo Specifico 1.1 del PR FESR 2021-2027 e con la Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria (S3) il presente Avviso è uno strumento finalizzato a sviluppare una cultura della valorizzazione della ricerca a beneficio di tutto il sistema produttivo regionale.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- a. **«Effetto incentivazione»** sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in coordinamento con la sezione 1.3, lettera ii) e la sezione 4.4 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), gli aiuti concessi in base al presente Avviso devono avere un effetto di incentivazione: pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario intraprende e che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe svolto o avrebbe svolto soltanto in modo limitato o diverso. Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'impresa, a

prescindere dalla sua dimensione (MPMI o small mid-cap) dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b. **«Imprese»:** Si considera impresa ogni entità che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Avviso, ricomprende le seguenti tipologie:

- microimprese, piccole e medie imprese: le imprese individuate ai sensi della citata Raccomandazione (2003/361/CE);
- piccole imprese a media capitalizzazione (small mid-cap);
- consorzi di sole imprese;
- società consortili di sole imprese;

costituite nella forma giuridica prevista al successivo articolo 4.

c. **«Organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze»** o **«Organismo di ricerca»:** entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati. L'Organismo di ricerca può partecipare al progetto in qualità di fornitore delle prestazioni e delle attività materiali ed immateriali in genere agevolate;

d. **«PMI»:** le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni, a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

- Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro;
- Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro;
- Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due

seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
 - i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza;
- e. **«Piccola impresa a media capitalizzazione (small mid-cap)»:** impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del REG (CE) 651/2014, e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR;
- f. **«Progetto di ricerca e sviluppo»:** un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI (2022/C 414/01), finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno – separatamente – probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto;
- g. **«Ricerca industriale»:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- h. **«Sviluppo sperimentale»:** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Articolo 3 – Risorse e gestore

1. Le risorse, inizialmente stanziare secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 753 del 1° agosto 2024, ammontano a € 10.000.000,00 e trovano copertura finanziaria nelle risorse del PR FESR Umbria 2021-2027 Azione 1.1.2 secondo le disponibilità del Bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.
3. Il Fondo prestiti "Ricerca 2024" è affidato in gestione a Gepafin S.p.A. (di seguito anche "Gestore").

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere agli interventi di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti "Ricerca 2024" le imprese extra agricole - individuate secondo i criteri di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 così come rettificato con successivo Regolamento (UE) n. 1315/2023 del 23 giugno 2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i. - micro, piccole, medie e piccole a media capitalizzazione (small mid-cap).
2. Le imprese, così come definite al comma 1 del presente articolo, al momento della presentazione della domanda di concessione del Finanziamento agevolato (di seguito anche Domanda/Domande), devono:
 - a. Essere già costituite nella forma giuridica di società di capitali, iscritte pertanto nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente ed in possesso del bilancio di esercizio dell'annualità 2023 approvato, depositato e

- registrato presso la Camera di commercio alla data di presentazione della domanda di Finanziamento agevolato;
- b. avere la sede dell'investimento ubicata nel territorio della regione Umbria; qualora all'atto della presentazione della domanda di ammissione l'impresa beneficiaria non abbia ancora una sede ove realizzare l'investimento sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, antecedentemente alla stipula del Finanziamento agevolato. La sede oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale, deve necessariamente risultare attiva e possedere un codice di attività ATECO 2007 tra quelli ricompresi nell'Allegato 3;
 - c. essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
 - d. non avere insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
 - e. non essere controllanti di imprese o controllate da imprese che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
 - f. non essere controllate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche che controllano imprese o che controllavano, nei 5 anni precedenti la presentazione della Domanda, imprese
 - sottoposte a procedura concorsuale liquidatoria
oppure
 - che hanno insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari concessi con risorse della Regione Umbria o di società controllate dalla Regione Umbria;
 - g. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori verificabile attraverso il DURC;
 - h. essere in regola con i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (morosità nei confronti della P.A.);
 - i. non presentare le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) 2014/651 così come modificato dal Reg. (UE) 2023/1315;
 - j. non presentare esposizioni classificate come "sofferenze", ai sensi della disciplina bancaria, nelle segnalazioni di Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della domanda di Finanziamento agevolato;
 - k. non essere classificabili nella Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI L.662/96;
 - l. essere in possesso dei requisiti generali di ammissibilità indicati nell'Allegato 1 al presente Avviso;
3. Deve essere rispettato il principio del DNSH ai sensi dell'Allegato 4 del presente Avviso;
 4. Non sono ammesse agli interventi le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014.
 5. Non sono ammesse agli interventi le imprese che svolgono attività di trasformazione dei prodotti agricoli all'esito delle quali il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE).

6. Ogni impresa può partecipare all'Avviso con un solo Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Articolo 5 – Oggetto degli interventi

1. Gli interventi finanziabili sono progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volti a definire nuovi prodotti e/o processi negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (S3).
2. I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dovranno comprendere spese relative a Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale così come definite all'Articolo 7 del presente Avviso.
3. Le attività di ricerca industriale sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale dei costi ammessi del progetto elevabile fino al massimo del 35% nei seguenti casi:
 - maggiorazione del 2,5% se nella realizzazione del progetto è prevista una collaborazione con un'impresa start up innovativa ai sensi del D.L. 179/2012 e s.m.i. o con una PMI innovativa ai sensi del D.L. 3/2015 e s.m.i.;
 - maggiorazione del 2,5% se nella realizzazione del progetto è prevista una collaborazione con un «Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati» così come definito ai sensi dell'art. 2.83 del REG CE 651/2014.

Le due maggiorazioni sono cumulabili.

In sede di presentazione della richiesta di agevolazione dovrà essere trasmesso l'allegato 15) Accordo con l'impresa start-up innovativa/PMI innovativa" e/o l'allegato 14) Accordo con università e centri di ricerca.

4. Le maggiorazioni di spesa relative alla ricerca industriale di cui al punto precedente non saranno riconosciute all'impresa beneficiaria qualora non siano soddisfatte le condizioni sopra descritte. In questo caso, in sede di rendicontazione del progetto, la proporzione sarà oggetto di rideterminazione, con eventuale ricalcolo della remissione del debito di cui al successivo articolo 11.
5. Il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato dovrà essere pertinente ad uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia S3 approvata con D.G.R. n. 525 del 27 Maggio 2022 e successiva D.G.R. n. 337 del 11/04/2024 e reperibile al link <https://www.regione.umbria.it/ris-3>. Tale pertinenza sarà valutata nell'ambito dell'istruttoria valutativa e la mancanza di tale requisito costituisce motivo di non ammissibilità, al Finanziamento agevolato a valere sul Fondo prestiti "Ricerca 2024", del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato.

Articolo 6 – Misura e regime delle agevolazioni

1. L'aiuto sarà concesso tramite lo strumento del Finanziamento agevolato con remissione del debito determinata sui costi ammissibili effettivamente sostenuti, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 25 del REG (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

2. Caratteristiche degli interventi

Finanziamento agevolato	Remissione debito
<ul style="list-style-type: none"> - Importo: 50% investimento ammesso in sede di valutazione - Preammortamento: 24 mesi - Ammortamento: 60 mesi - Tasso di interesse: 1,00% - Rimborso: rate semestrali costanti posticipate 	<p>Micro, piccole e medie imprese: 50% del Finanziamento agevolato.</p> <p>Small mid-cap: 40% del Finanziamento agevolato</p>

3. È facoltà delle imprese richiedenti presentare domanda di accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia L.662/96 (di seguito FdG). In caso di concessione della garanzia sul Finanziamento agevolato da parte del FdG, il tasso di interesse applicato al Finanziamento agevolato sarà pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento).
4. Qualora la concessione della garanzia del FdG comporti un onere per l'impresa richiedente, sarà cura del Gestore comunicarne l'importo alla stessa. L'impresa richiedente potrà quindi confermare la propria volontà di accedere alla garanzia del FdG, bonificando l'importo all' IBAN che verrà comunicato, oppure potrà rinunciare alla garanzia del FdG inizialmente richiesta.
5. L'aiuto sarà concesso nel rispetto del regime d'aiuto istituito con D.G.R. n. 145/2015, così come integrato con successive D.G.R. n. 408/2016, D.G.R. n. 1286/2020, D.G.R. n. 722/2023 e D.G.R. n. 753/2024 regolarmente comunicato alla Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal REG. (UE) n. 651/2014, dei massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea e di quanto disposto negli articoli successivi, secondo le percentuali previste nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI IMPRESA BENEFICIARIA	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIMENTALE
Micro e Piccole	70%	45%
Medie	60%	35%
Small Mid-Cap	50%	25%

6. Qualora l'aiuto connesso alla presentazione della Domanda comporti il superamento dei massimali indicati nella precedente tabella, l'aiuto concedibile sarà rimodulato nella fase di valutazione della Domanda nel rispetto dei suddetti massimali, tenuto conto dell'aiuto, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, relativo all'abbattimento del tasso di interesse e dell'aiuto, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, relativo all'eventuale garanzia del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96, riducendo la percentuale di remissione del debito sul Finanziamento agevolato, fermo restando il valore complessivo di quest'ultimo.

Articolo 7 – Spese ammissibili al Finanziamento agevolato

Paragrafo 7.1 - Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità delle spese al Finanziamento agevolato è operata nel rispetto del Reg. (UE) n.1060/2021 e del REG (UE) n. 1058/2021, nonché delle norme europee, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese di riferimento.
2. Le spese ammissibili, relative agli interventi per cui si inoltra richiesta di Finanziamento agevolato, dovranno:
 - riferirsi esclusivamente ad una sola specifica unità locale ubicata nel territorio della regione Umbria, già attiva ed in possesso dei requisiti previsti al momento dell'avvio del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come risultante dalla visura camerale, pena l'inammissibilità delle spese sostenute;
 - essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Avviso.
3. Ai sensi dell'art. 6 (Effetto di incentivazione) del Regolamento n. (UE) 651/2014 sono ammissibili al Finanziamento agevolato le spese riferite a progetti avviati¹ dall'impresa dopo la presentazione della Domanda di concessione del Finanziamento agevolato a valere sul presente Avviso.
4. L'importo della spesa complessiva del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale indicato in Domanda e successivamente verificato a seguito di istruttoria economico – finanziaria e tecnico - scientifica nonché in sede di rendicontazione ai sensi del successivo articolo 11, dovrà essere compreso entro i seguenti limiti minimo e massimo:

¹ Per avvio del progetto si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione del progetto stesso, giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto di un bene e/o di un servizio compreso nelle spese del progetto. Nel caso in cui l'avvio del progetto sia riferibile all'impiego di manodopera dell'impresa richiedente, risultante da timesheet allegato alla Domanda, sarà considerata l'emissione della relativa busta paga.

	SOGLIA MINIMA	SOGLIA MASSIMA
Progetto individuale di R&S	€ 120.000,00	€ 1.500.000,00

5. Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa ammissibile di cui al precedente comma 4 è causa di esclusione della Domanda di concessione del Finanziamento agevolato. Tale condizione dovrà essere mantenuta anche in sede di rendicontazione finale del progetto pena la risoluzione del contratto di Finanziamento agevolato e revoca dell'aiuto concesso.

Paragrafo 7.2 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Spese per personale dipendente di ricerca

Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) - anche in possesso della qualifica di socio di minoranza dell'impresa non ricoprendo comunque cariche sociali che comportino un potere direttivo e/o decisionale - impiegato nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto agevolato, regolarmente censito e attribuito all'unità locale di localizzazione dell'intervento medesimo dell'impresa (come risultante dalle dichiarazioni obbligatorie INPS).

Per le spese del personale impegnato nel progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si applicano le opzioni di semplificazione dei costi con riferimento alla rendicontazione a costi standard, secondo quanto stabilito con Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n. 7480/2018 e di seguito riportato:

LIVELLO	COSTO ORARIO
ALTO	€ 75,00
MEDIO	€ 43,00
BASSO	€ 27,00

Le fasce di costo corrispondenti ai tre livelli di inquadramento del personale sono di seguito definite:

TIPOLOGIA	LIVELLO
ALTO	Livello dirigenziale
MEDIO	Livello di quadro
BASSO	Livello di impiegato/operaio

b) Costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari.

In questa tipologia di spesa sono inclusi i costi di ammortamento per le strumentazioni, attrezzature e/o macchinari di nuovo acquisto in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca industriale e sviluppo industriale.

Le modalità di calcolo della quota sono riportate nell'Allegato 10) "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa".

c) Servizi di consulenza

Questa voce di costo comprende le spese per consulenze strumentali all'attività di impresa, direttamente ed esclusivamente riferibili al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In particolare verranno incluse:

- spese per consulenze esterne specialistiche rese da istituti universitari e centri di ricerca pubblici o da strutture specializzate organizzate in forma d'impresa la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta o da professionisti singoli o consulenti il cui curriculum formativo e professionale evidenzia adeguate competenze in materia, strumentali all'attività di impresa;
- prestazioni di terzi aventi carattere meramente esecutivo (es. costruzione prototipo, effettuazione prove/test, ecc...);
- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.

Nel caso di consulenze affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata i costi per attività svolte dall'amministratore unico non possono essere ammessi indipendentemente dalla natura del rapporto posto in essere. Negli altri casi (attività svolta da amministratore delegato, membri del Consiglio di amministrazione, soci, ecc.), fermo restando i casi di non ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 7.3 comma 1, lett e), possono essere ammessi i costi delle attività svolte da tali persone fisiche qualora le competenze tecniche possedute ne giustificano l'utilizzo nell'ambito del progetto. In tal caso, deve essere redatta apposita lettera di incarico che deve specificare le motivazioni tecniche e la durata dell'incarico, le attività da svolgere, nonché il compenso pattuito, esplicitamente aggiuntivo rispetto ad altri emolumenti percepiti dall'impresa finanziata e allineato a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto. Tali costi possono essere imputati solo alla voce "servizi di consulenza" e solo in presenza di un contratto di consulenza. Sono escluse le consulenze rese nell'ambito delle materie afferenti la normale gestione amministrativa dell'impresa.

Le spese per servizi di consulenza non potranno comunque eccedere il 50% dei costi ammissibili del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

d) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca

Questa voce comprende l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano nella voce materiali i costi dei

materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.).

e) Spese generali

Questa voce comprende le spese generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura massima del 15% dei costi relativi al personale, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1060/2021.

2. Le spese sostenute sono ammissibili al Finanziamento agevolato unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto dall'Avviso. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. – salvo il caso di I.V.A non recuperabile secondo la legge nazionale - alle spese di spedizione e di trasporto, ai bolli e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.
3. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore ad € 500,00 al netto di IVA.
4. Non sono considerati ammissibili i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, privi del riferimento all'Avviso e/o dell'indicazione del CUP del progetto agevolato. Nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi di tali diciture, il soggetto beneficiario può indicare i suddetti dati direttamente nelle causali dei relativi pagamenti. Per le spese sostenute prima della concessione del Finanziamento agevolato, l'indicazione sopra descritta è sostituita dall'apposizione della dicitura "Spesa per la quale è stata presentata Domanda di ammissione al Finanziamento agevolato a valere sull'Avviso fondo prestiti Ricerca 2024".
5. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere attivate almeno due tipologie di spesa tra le seguenti:
 - spese per il personale dipendente di ricerca;
 - costo delle strumentazioni attrezzature e/o macchinari;
 - servizi di consulenza;
 - materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca.Tale condizione – pena la risoluzione del contratto di Finanziamento agevolato e revoca dell'aiuto concesso - deve essere mantenuta anche in sede di rendicontazione delle spese agevolate.

Paragrafo 7.3 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle spese ammissibili tutte le spese:
 - a) non effettuate nel periodo di realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, così come definito al successivo paragrafo 7.4;
 - b) regolate con modalità di pagamento diverse da quelle previste al successivo paragrafo 7.6;
 - c) relative a beni usati;
 - d) effettuate e/o fatturate dall'amministratore unico dell'impresa beneficiaria;

- e) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa beneficiaria, persone fisiche socie ed in possesso di quote di maggioranza dell'impresa beneficiaria e titolari di cariche sociali e qualifiche che comportino un potere direttivo e/o decisionale quali presidente del consiglio di amministrazione, consigliere di amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado) fatta eccezione per le spese di consulenza se effettuate secondo le modalità riportate al paragrafo 7.2, comma 1, lettera c) del presente Avviso.
2. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili al Finanziamento agevolato i progetti che risultino violare il principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH), così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Paragrafo 7.4 – Tempi di realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale agevolato

1. I Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per i quali si richiede l'agevolazione possono essere avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della Domanda di concessione del Finanziamento agevolato tramite lo sportello online messo a disposizione dal Soggetto Gestore. Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale potrà, comunque, essere avviato in data successiva dichiarata dall'impresa nella Domanda di concessione.
2. I Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dovranno concludersi entro 15 mesi dall'effettiva data di avvio del progetto. Il suddetto termine di realizzazione degli interventi finanziati decorre dalla data di sottoscrizione del contratto del Finanziamento agevolato da parte delle imprese beneficiarie che, a questa data, non hanno ancora avviato l'intervento agevolato.
3. È prevista la possibilità di concedere una sola proroga per l'attuazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un periodo massimo di 3 mesi. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata dal soggetto beneficiario al Gestore, tramite invio di PEC all'indirizzo di posta elettronica bandi.gepafin@legalmail.it, inderogabilmente entro la scadenza del termine previsto per l'attuazione pena l'irricevibilità della stessa.

Paragrafo 7.5 – Titoli di spesa

1. I titoli di spesa relativi alle spese ammissibili dovranno obbligatoriamente:
 - essere intestati all'impresa beneficiaria;
 - riportare l'indicazione del CUP (Codice Univoco di Progetto) attribuito al progetto agevolato e comunicato all'impresa beneficiaria in sede di ammissione al Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n° 13/2023 convertito in Legge n° 41/2023 e s.m.i. Per i titoli di spesa emessi prima del ricevimento di tale comunicazione è comunque necessario che gli stessi riportino

l'indicazione del presente Avviso mediante l'apposizione della dicitura "Spesa per la quale è stata presentata Domanda di ammissione al Finanziamento agevolato a valere sull'avviso "Fondo prestiti Ricerca 2024";

Paragrafo 7.6 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti dovranno essere effettuati dall'impresa beneficiaria esclusivamente mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria (RI.BA.), carta di credito aziendale (con esclusione quindi dell'utilizzo di carte di credito personali di titolari/soci/legali rappresentanti) o altro strumento di pagamento di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario.
2. Saranno escluse dal Finanziamento agevolato le spese pagate con modalità diverse da quelle sopra elencate ed in particolare le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni usati o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore, nonché i pagamenti effettuati da soggetti terzi rispetto all'impresa beneficiaria.

Articolo 8 - Compilazione e invio delle domande di ammissione

Paragrafo 8.1 – Accesso allo sportello online

1. Le domande di Finanziamento agevolato possono essere presentate esclusivamente tramite sportello online [https\\bandi.gepafin.it](https://bandi.gepafin.it), accedendo alla pagina dedicata al Fondo prestiti "Ricerca 2024".
2. Lo sportello online [https\\bandi.gepafin.it](https://bandi.gepafin.it) sarà accessibile per la compilazione e l'invio delle Domande a partire dalle ore 10 del 6 novembre 2024 fino alle ore 12 del 28 febbraio 2025.
3. Ai fini della compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni l'impresa dovrà disporre:
 - a) delle credenziali SPID o CIE;
 - b) di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante;
 - c) del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.
 - d) di una marca da bollo da € 16,00.

Paragrafo 8.2 – Compilazione delle domande di ammissione

1. Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la Domanda redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
2. La Domanda generata dal sistema deve essere sottoscritta con firma del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente o da un delegato/procuratore.
3. A corredo della Domanda devono essere caricati tramite lo sportello online:

- a) eventuale delega/procura del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente che autorizza il presentatore a inoltrare la Domanda e assumere gli impegni derivanti. La delega viene generata dallo sportello online al momento del primo accesso nel caso in cui ad accedere non sia il Legale Rappresentante. La delega/procura deve successivamente essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e caricata tramite lo sportello online;
- b) questionario Antiriciclaggio - Modello AR1 – DLgs 231/2007, firmato dal soggetto che presenta la Domanda, con allegata copia dei documenti d'identità in corso di validità dei titolari effettivi e del soggetto che presenta la Domanda. Per l'inoltro del questionario Antiriciclaggio deve essere utilizzato il modello disponibile sia nell'area pubblica nel sito di Gepafin www.gepafin.it, nella sezione dedicata al Fondo prestiti "Ricerca 2024" sia nell'area privata all'interno dello sportello online <https://bandi.gepafin.it/>.
- c) in caso di Domanda di concessione di Finanziamento agevolato pari o superiore a 150.000 euro, autocertificazione dei dati necessari per gli accertamenti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi Antimafia). Per l'inoltro dell'autocertificazione deve essere utilizzato il modello disponibile sia nell'area pubblica nel sito di Gepafin www.gepafin.it, nella sezione dedicata al Fondo prestiti "Ricerca 2024" sia nell'area privata all'interno dello sportello online <https://bandi.gepafin.it/>.
- d) relazione aziendale illustrativa redatta secondo il format indicato nell'Allegato 5;
- e) il progetto di ricerca e sviluppo redatto secondo il format indicato nell'Allegato 6;
- f) le Tabelle determinazione dei costi agevolabili (allegato 7)
- g) la Dichiarazione indice di priorità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (allegato 8)
- h) ultimo bilancio depositato. Nel caso in cui il bilancio depositato sia in forma abbreviata dovranno essere forniti i dettagli di cui all'Allegato 16.
- i) per imprese appartenenti a gruppi: ultimo bilancio consolidato del gruppo o, qualora non presente, ultimo bilancio delle Società del gruppo rilevanti;
- j) rilevazione Centrale dei Rischi riferita agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della Domanda;
- k) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- l) eventuale Modulo di domanda della garanzia diretta del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 e relativi allegati, debitamente compilati e firmati, nel caso in cui l'impresa richiedente scelga di accedere alla garanzia del Fondo.

Devono inoltre essere caricati anche i seguenti allegati ai fini della dimostrazione del punteggio:

- I. documentazione attestante la presenza di occupazione qualificata così come prevista al paragrafo 9.2 comma 1 lett. b) (Allegato 13);
- II. accordo per l'affidamento dell'incarico all'Università/Organismo di ricerca e/o all'impresa start-up innovativa o PMI innovativa per le attività relative al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sottoscritto tra le parti (Allegato 14 e Allegato 15);

III. copia documentazione attestante l'eventuale possesso della certificazione ambientale di processo e/o di prodotto.

Si precisa che gli allegati di cui alle lettere d), e), f) e g) prima dell'inserimento nell'apposita sezione, dovranno essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa dichiarante, con la conseguente generazione dei corrispondenti file con estensione.p7m.

Il sistema non consentirà l'inserimento di documenti non firmati digitalmente e con estensione diversa dal p7m.

4. I dati riportati nelle tabelle n. 3.6, n. 3.7 e n. 3.8 dell'Allegato 7 – Tabelle per la determinazione dei costi ammissibili, dovranno essere riportati nella tabella inserita nella Domanda di concessione del Finanziamento agevolato. In caso di non coincidenza dei valori riportati nelle due distinte tabelle saranno ritenuti validi i valori portati nella tabella inserita nella Domanda.
5. Con la presentazione della Domanda il beneficiario sottoscrive anche:
 - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, di cui all'allegato 9 del presente Avviso, prendendone visione prima dell'accesso tramite SPID;
 - la dichiarazione sui conflitti d'interessi e la clausola anti-pantouflage;
 - di aver preso atto di quanto indicato all'allegato 4 del presente Avviso relativamente all'applicazione del principio DNSH.
6. Successivamente alla sottoscrizione e invio della Domanda e degli allegati obbligatori, tramite sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, il soggetto richiedente riceverà sia una notifica all'interno dell'area riservata dello sportello online sia una notifica all'indirizzo PEC del beneficiario. La notifica conterrà la conferma della protocollazione, il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della Domanda.
7. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della richiesta di ammissione alle agevolazioni, nell'apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L'impresa richiedente i benefici dovrà conservare una copia cartacea della richiesta di ammissione sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo, annullata, e conservata indipendentemente dall'esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibita a richiesta delle diverse autorità preposte. Il Gestore effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una richiesta di agevolazione. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.
8. Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la Domanda non sarà istruita qualora:
 - sia redatta in maniera incompleta o sia mancante degli allegati obbligatori;
 - sia priva della sottoscrizione e/o sia inviata secondo modalità non previste dall'Avviso.
9. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata qualora la stessa risulti incompleta o carente rispetto alle indicazioni e alle finalità del presente Avviso. In tal caso il richiedente è tenuto a integrare la documentazione inizialmente presentata entro il termine perentorio di 10 giorni e l'eventuale mancata

- integrazione richiesta entro il termine perentorio costituisce rinuncia alla Domanda di concessione del Finanziamento agevolato.
10. La mancata presentazione, entro i tempi massimi indicati, della documentazione necessaria per l'accesso alla garanzia del FdG, costituirà espressa rinuncia a tale intervento da parte del dell'impresa richiedente.
 11. Con la sottoscrizione della Domanda il beneficiario rilascia le seguenti dichiarazioni:
 - di essere consapevole che la presentazione della Domanda non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti di Gepafin SpA e che, in caso di modifiche o integrazioni dell'Avviso pubblico, l'onere di apportare eventuali variazioni alla Domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente pena la non ammissibilità totale o parziale della Domanda;
 - di essere consapevole che, anche a fronte dell'esito positivo della Domanda ed ammissione al Finanziamento agevolato, l'erogazione dello stesso è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni, impegni e obblighi previsti dal presente Avviso e dalle norme applicabili e che il mancato rispetto delle condizioni, impegni ed obblighi da parte del beneficiario esonera Gepafin SpA da qualunque vincolo od obbligo all'erogazione del Finanziamento agevolato, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di sanzioni ed esclusioni;
 - di essere consapevole e di accettare esplicitamente che la presentazione della Domanda non prefigura alcun diritto alla concessione del Finanziamento agevolato;
 - di essere consapevole che Gepafin SpA, anche a seguito di indicazioni della Regione Umbria, nel rispetto del principio di collaborazione e di affidamento, può apportare modifiche all'Avviso nonché stabilire la proroga dei termini per la presentazione delle Domande:
 - per modifiche normative sopravvenute,
 - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
 - per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della pubblicazione dell'Avviso o per il perseguimento dell'interesse pubblico e al fine di evitare danni al bilancio della Regione Umbria.
 12. La Domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.
 13. Presentando la Domanda, il richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso e si assume ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla loro inosservanza.
 14. Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di concessione del Finanziamento agevolato, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 9 – Modalità di esame delle domande

1. La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande pervenute saranno sottoposte ad una prima istruttoria formale ai sensi dei successivi artt. 9.1 e 9.2 tesa a verificare la presenza dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità, la correttezza e validità dell'indice di priorità assegnato e le eventuali integrazioni da richiedere.
3. I Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che avranno superato la suddetta istruttoria formale saranno sottoposti alla successiva fase di istruttoria valutativa ai sensi del successivo articolo 9.3.
4. Le istanze pervenute saranno soggette a controllo delle autodichiarazioni fornite ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Paragrafo 9.1 – Ammissione formale

1. Le richieste di ammissione saranno sottoposte all'istruttoria formale da parte del Gestore secondo l'ordine decrescente dell'indice di priorità dichiarato.
2. L'istruttoria formale ha come oggetto prima di tutto la verifica della correttezza e validità dell'indice di priorità dichiarato per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale provvedendo, se necessario, alla sua rideterminazione ed al suo ricalcolo tenuto conto che non potrà essere assegnato un valore superiore a quello dichiarato nella Domanda di concessione del Finanziamento agevolato.
3. L'istruttoria formale prosegue seguendo l'ordine decrescente dell'indice di priorità eventualmente rideterminato con la verifica:
 - del rispetto dei termini e delle modalità di invio della Domanda di concessione del Finanziamento agevolato;
 - della sussistenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo. 4;
 - della completezza della documentazione presentata di cui all'articolo. 8.
 - che l'impresa richiedente non sia classificabile nella Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI L.662/96.In sede di istruttoria di ammissibilità verranno effettuati dal Gestore gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (Antiriciclaggio).
4. Le Domande che avranno superato positivamente l'istruttoria formale fino a concorrenza del 120% delle risorse disponibili saranno sottoposte a valutazione tecnica ed economico-finanziaria così come indicato al successivo paragrafo. 9.3.
5. A seguito di istruttoria formale le Domande di concessione del Finanziamento agevolato sono escluse e, quindi, non ammesse all'istruttoria valutativa qualora:
 - la Domanda sia presentata in qualsiasi modo diverso rispetto alle modalità previste al precedente articolo 8.
 - si verifichi la mancanza anche di un solo degli allegati alla Domanda di cui al precedente articolo 8;
 - si verifichi l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4;

- l'ammontare della spesa sia inferiore alle soglie minime previste al precedente paragrafo 7.1 comma 4.
- 6. L'esito dell'istruttoria di ammissibilità verrà comunicato dal Gestore al richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricezione della Domanda. Nei 30 giorni non sono conteggiati i giorni impiegati dal portale rating del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 per l'elaborazione della fascia di valutazione. Nel caso in cui venga richiesta un'integrazione della documentazione presentata, ai sensi del precedente articolo 8, il procedimento di istruttoria è sospeso fino al giorno successivo alla ricezione della documentazione integrativa.
- 7. L'esito dell'istruttoria di ammissibilità verrà comunicato dal Gestore al soggetto richiedente tramite notifica all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione all'interno dello sportello online.
- 8. I richiedenti che hanno presentato richieste di Finanziamento agevolato valutate non ammissibili potranno presentare ricorso al Gestore tramite modello disponibile nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni successivi dalla data di ricezione della comunicazione dell'inammissibilità. Il Gestore comunicherà ai ricorrenti l'esito definitivo della valutazione di ammissibilità entro i successivi 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Paragrafo 9.2 – Determinazione Indice di priorità

1. Il punteggio assegnato al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, tiene conto dei seguenti elementi (Allegato 8):

a. Solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa (max 50 punti): da calcolare, con riferimento al bilancio di esercizio dell'annualità 2023 approvato, depositato e registrato presso la Camera di commercio alla data di presentazione della domanda di concessione del Finanziamento agevolato sulla base dei seguenti indicatori:

a1. Indipendenza finanziaria (max punti 25):

Tale indicatore è determinato come valore del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo (MP/TOT PASSIVO).

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri (MP) è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo al passivo (TOT PASSIVO) è quello del totale del "Passivo".

a2. Sostenibilità economica (max punti 25):

Tale indicatore è determinato da raffronto tra i mezzi propri (MP) ed il costo del progetto al netto del Finanziamento agevolato (CP-I).

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri (MP) è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto" con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;

- il costo del progetto (CP) è il valore dell'investimento complessivamente da sostenere per la realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed indicato nella domanda di Finanziamento agevolato e nei suoi allegati;
- il Finanziamento agevolato (I) è l'importo dell'intervento indicato nella Domanda di concessione;

Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	Punteggio
a. Solidità patrimoniale e finanziaria (da ultimo bilancio approvato e depositato)	a.1 Indipendenza finanziaria: MP/P MP = mezzi propri P = totale passivo	$a.1 < 0,08$	5
		$0,08 \leq a.1 < 0,12$	7
		$0,12 \leq a.1 < 0,16$	10
		$0,16 \leq a.1 < 0,20$	15
		$0,20 \leq a.1 < 0,25$	20
		$a.1 \geq 0,25$	25
	a.2 Sostenibile economica MP = mezzi propri CP = costo del progetto I = Finanziamento agevolato	$MP < CP-I$	0
		$MP = CP-I$	15
		$MP > CP-I$	25

Ai fini del calcolo dell'indicatore della Solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa, i dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono obbligatoriamente essere relativi all'ultimo bilancio che risulta approvato e depositato presso la Camera di commercio alla data di presentazione della Domanda di concessione del Finanziamento agevolato. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso deve utilizzare i dati contabili e le informazioni del bilancio consolidato di esercizio dell'annualità 2023 approvato, depositato e registrato presso la Camera di commercio alla suddetta data di presentazione della domanda di agevolazione.

b. Occupazione di personale altamente qualificato (max punti 15):

Viene assegnato rispettivamente un punteggio pari a:

- 1,5 se trattasi piccola/micro impresa;
- 1 se trattasi di media impresa;
- 0,5 se trattasi di grande impresa;

per ogni unità di personale con le caratteristiche sopra richiamate. Se il lavoratore è di sesso femminile il punteggio viene elevato rispettivamente a:

- 2 se trattasi piccola/micro impresa;
- 1,5 se trattasi di media impresa;
- 1 se trattasi di grande impresa;

L'unità di personale deve risultare in forza all'impresa alla data di richiesta di agevolazione ed assunta a tempo indeterminato e deve essere in possesso di lauree magistrali triennali o di diploma di istituto tecnico superiore in discipline tecnico scientifiche.

Ai fini della dimostrazione del possesso di uno dei requisiti di cui sopra è necessario fornire copia conforme della documentazione attestante il requisito medesimo.

c. Collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati (punti 10)

Viene assegnato un punteggio qualora il progetto per il quale è richiesto il Finanziamento agevolato sia realizzato anche con l'apporto di un «Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati» così come definito ai sensi dell'art. 2.83 del REG CE 651/2014:

Condizioni	Punteggio
(Costo dei Servizi di consulenza resi da organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati /costo complessivo del progetto) = d d > 0,20	10

A dimostrazione della collaborazione con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati in sede di presentazione della Domanda di concessione del Finanziamento agevolato dovrà essere inoltrato specifico Accordo di collaborazione di cui all'allegato 14.

Tale condizione sarà verificata anche in sede di rendicontazione ai fini del mantenimento del punteggio assegnato.

d. Brevettabilità del Progetto (punti 6)

L'indicatore consente di assegnare un punteggio all'impresa che dimostri che per il Progetto di R&S proposto si arrivi all'ottenimento di un brevetto nazionale, europeo o internazionale o di altro diritto di proprietà industriale sulla tecnologia oggetto dello stesso ovvero alla presentazione di una relativa domanda:

Condizioni	Punteggio
------------	-----------

Impresa che dimostri l'ottenimento di brevetto o di altro diritto di proprietà industriale ovvero la presentazione della relativa domanda	6
---	---

A riscontro del punteggio in questione, l'impresa deve specificare in maniera dettagliata che, nell'ambito del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto, sia arrivata, entro il termine ultimo di attuazione previsto, alla presentazione della domanda o all'ottenimento di un brevetto nazionale, europeo o internazionale o di altro diritto di proprietà industriale sulla tecnologia oggetto dello stesso.

Tale condizione sarà verificata anche in sede di rendicontazione ai fini del mantenimento del punteggio assegnato.

e. Sostenibilità ambientale (punti 4).

L'indicatore consente di assegnare un punteggio all'impresa che dimostri il possesso di almeno una certificazione ambientale di processo e/o di prodotto al momento della presentazione della Domanda di Finanziamento agevolato:

Condizioni	Punteggio
Impresa in possesso di certificazione ambientale di processo e/o di prodotto al momento della presentazione della domanda di Finanziamento agevolato	4

A riscontro del punteggio in questione l'impresa deve allegare alla Domanda copia della certificazione ambientale di processo e/o di prodotto di cui è in possesso.

f. Impatto di genere: impresa a prevalente composizione femminile (punti 4).

Secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 198/2006 sono imprese a prevalente conduzione femminile le società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi. Tale condizione verrà verificata anche in sede di rendicontazione ai fini del mantenimento del punteggio assegnato.

g. Progetti di R&S efferenti l'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi (punti 5)

L'indicatore consente di assegnare un punteggio all'impresa che dimostri che il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto risulta afferente all'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi:

Condizioni	Punteggio
Progetto di R&S afferente l'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi	5

A riscontro del punteggio in questione l'impresa, in sede di Domanda di concessione del Finanziamento agevolato, deve fornire dimostrazione che il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto risulta afferente, anche relativamente alle tecnologie utilizzate, all'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi.

h. Accordo di contrattazione di secondo livello (punti 3)

L'indicatore consente di assegnare un punteggio alle imprese che abbiano stipulato un accordo di contrattazione di secondo livello nei 24 mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda di concessione del Finanziamento agevolato oppure che si impegnino a stipulare un accordo di contrattazione di secondo livello entro il termine di realizzazione del progetto agevolato, di cui ai commi 2 e 3 del paragrafo 7.4:

Condizioni	Punteggio
Stipula di accordo di contrattazione di secondo livello nei 24 mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda oppure impegno a stipulare un accordo di contrattazione di secondo livello entro il termine di realizzazione del progetto agevolato	3

Per l'ottenimento del punteggio in questione l'impresa, in sede di Domanda di concessione del Finanziamento agevolato, deve fornire dimostrazione dell'esistenza dell'accordo di contrattazione di secondo livello stipulato nei 24 mesi antecedenti la presentazione della Domanda oppure presentare una dichiarazione di impegno a stipulare un accordo di contrattazione di secondo livello entro il termine di realizzazione del progetto agevolato, di cui ai commi 2 e 3 del paragrafo 7.4.

i. Imprese extra regionali che intendano costituire un'unità locale nella Regione Umbria (punti 3)

L'indicatore consente di assegnare un punteggio all'impresa extra regionale che intenda costituire un'unità locale nella Regione Umbria e che è oggetto degli interventi per i quali si richiede il Finanziamento agevolato:

Condizioni	Punteggio
Impresa extra regionale che intenda costituire un'unità locale nella Regione Umbria	3

A riscontro del punteggio in questione, antecedentemente alla stipula del Finanziamento agevolato, l'impresa deve fornire dimostrazione:

- di avere la proprietà / disponibilità (anche con rinnovo automatico di locazione) per l'intera durata del Finanziamento agevolato della sede oggetto dell'intervento;
- dell'apertura della sede;
- che la sede risulti attiva e possieda un codice di attività ATECO 2007 tra quelli ricompresi nell'Allegato 3.

j. Imprese che hanno un rapporto contrattuale con uno degli spoke umbri del progetto Vitality o che hanno partecipato ai bandi a cascata di UNIPG (punti 4)

Condizioni	Punteggio
Presenza di un rapporto contrattuale con uno degli spoke umbri del progetto Vitality o partecipazione ai bandi a cascata di UNIPG	4

Per l'ottenimento del punteggio in questione l'impresa, in sede di Domanda di concessione del Finanziamento agevolato, deve fornire dimostrazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale con uno degli spoke umbri del progetto Vitality o della partecipazione ai bandi a cascata di UNIPG.

2. L'indice di priorità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come determinato sulla base dei criteri di cui al presente articolo, deve essere riportato nella Domanda di concessione del Finanziamento agevolato.

Paragrafo 9.3 – Valutazione tecnica ed economico-finanziaria

1. Una volta ultimata l'istruttoria formale le domande di Finanziamento agevolato riferite ai singoli Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ordinate in base all'indice

- di priorità assegnato secondo il precedente paragrafo 9.2, saranno sottoposte alla valutazione tecnica e alla valutazione economico-finanziaria fino a concorrenza del 120% delle risorse disponibili per l'Avviso.
2. La valutazione tecnica sarà diretta a verificare:
 - a) l'utilità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa;
 - b) la validità dei contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con particolare riferimento:
 - al livello di maturità tecnologica dello stesso (Technology Readness Level - TRL) almeno pari a 7 (Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo);
 - alla capacità del proponente di poterlo realizzare ed alla verificabilità dei suoi risultati;
 - c) la congruità e la pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - d) la pertinenza a uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia S3 di cui al precedente articolo 5.
 3. Per l'espletamento dell'attività di valutazione tecnica, il Gestore si avvarrà di un esperto esterno di settore scelto nell'ambito degli specifici Albi del MIUR e del MIMIT.
 4. La valutazione tecnico scientifica è espressa tramite un giudizio complessivo sintetico attribuito al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e formulato secondo i seguenti criteri e con le modalità di cui all'allegato n. 11:
 - A) Qualità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto in termini di:
 - coerenza con gli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e della chiarezza e coerenza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico e nei costi e nei tempi di realizzazione previsti, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti;
 - capacità dei soggetti proponenti il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in termini di qualità del team di progetto e delle capacità tecniche gestionali presenti;
 - B) Grado di innovazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto rispetto allo stato dell'arte in termini di:
 - contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico del soggetto proponente e impatto dei risultati sullo sviluppo del soggetto stesso e sulla sua competitività nazionale e internazionale;
 - livello di maturità tecnologica del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Technology Readness Level - TRL) almeno pari a 7 e prossimità dello stesso all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati;
 - rilevanza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare;

- C) Adeguatezza e concretezza degli sviluppi del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente, anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S in termini del:
- contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (S3), anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.
5. L'istruttoria valutativa dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati avrà esito positivo se gli stessi otterranno un punteggio totale almeno pari a 26 punti. Il mancato raggiungimento della soglia minima definita nell'Allegato n. 11 anche in uno solo dei sub-criteri dei criteri sopra indicati comporta la non ammissibilità dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
 6. In sede di valutazione tecnica potrà essere determinata la non ammissibilità, totale o parziale, di una o più delle spese relative al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato dall'impresa richiedente nella Domanda di concessione del Finanziamento agevolato, con conseguente ricalcolo dell'indice di priorità di cui al paragrafo 9.2.
 7. La valutazione economico finanziaria del soggetto richiedente verrà effettuata dal Gestore, secondo le disposizioni normative vigenti e nel rispetto delle norme imposte agli intermediari vigilati ex art. 106 Testo Unico Bancario, e comprenderà l'analisi di adeguatezza dei flussi finanziari prospettici rispetto agli impegni futuri dell'impresa richiedente, inclusi quelli derivanti dal rimborso del Finanziamento agevolato.
 8. Nel caso in cui l'Impresa richiedente abbia scelto di non ricorrere alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96, a seguito degli esiti della valutazione economico-finanziaria, Gepafin potrà prevedere che il perfezionamento del Finanziamento agevolato sia condizionato all'acquisizione di garanzie reali o personali.
 9. Gepafin potrà richiedere ai soggetti richiedenti eventuali approfondimenti alle Domande di concessione di Finanziamento agevolato presentate e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura degli stessi nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
 10. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa Domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Paragrafo 9.4 – Esiti delle valutazioni e concessione del Finanziamento agevolato

1. A seguito degli esiti delle valutazioni di cui al precedente paragrafo 9.3, e in particolare di quanto indicato al comma 6, Gepafin s.p.a. per i progetti ammessi, verifica se risulti o meno confermato l'indice di priorità assegnato in sede di istruttoria formale e, se del caso, lo ridetermina, tenendo sempre presente come limite massimo l'indice dichiarato dall'impresa nella domanda di ammissione.
2. La graduatoria di merito sarà formata dalle Domande di concessione del Finanziamento agevolato, ritenute ammissibili a seguito della valutazione tecnica e della valutazione economico-finanziaria e le Domande di concessione saranno ordinate secondo l'ordine decrescente degli indici di priorità di cui al precedente paragrafo 9.2, riconosciuti ed assegnati a ciascuno in base all'istruttoria formale e alle eventuali successive variazioni in sede di valutazione tecnica.
3. A parità di indice sarà assegnata priorità nella graduatoria secondo il seguente ordine:
 - a) Domande di concessione i cui Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale hanno ottenuto il punteggio più elevato in sede di valutazione tecnica;
 - b) data e ora di invio della Domanda di concessione del Finanziamento agevolato. A tal fine farà fede la data e l'ora di indicate nella notifica di cui al comma 3 del paragrafo 8.2
4. Le Domande di concessione ordinate sulla base di quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3, saranno ammesse al Finanziamento agevolato fino a concorrenza delle risorse di cui all'articolo 3.
5. La concessione o il diniego del Finanziamento agevolato a favore dell'impresa richiedente sarà disposta con Determinazione da Gepafin s.p.a., entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle Domande indicato al precedente paragrafo 8.1. Nel caso in cui venga richiesta un'integrazione della documentazione presentata, ai sensi del paragrafo 8.2, comma 9,, il procedimento di valutazione è sospeso fino al giorno successivo alla ricezione della documentazione integrativa.
6. La Determinazione che dispone la concessione o il diniego del Finanziamento agevolato verrà comunicata dal Gestore all'indirizzo PEC del richiedente.
7. In caso di mancato accoglimento della Domanda di Finanziamento agevolato, l'impresa richiedente potrà presentare ricorso al Gestore tramite modello disponibile sia nel sito www.gepafin.it sia nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni successivi dalla data di ricezione della comunicazione di diniego. Il Gestore comunicherà ai ricorrenti l'esito del ricorso entro i successivi 10 giorni dalla data di ricezione dello stesso.
8. Decorso i termini massimi per la definizione di eventuali ricorsi il Gestore procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria oltre che nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> e nel proprio sito istituzionale www.gepafin.it.

Articolo 10 – Stipula del contratto ed erogazione del Finanziamento

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, per le richieste finanziabili il Gestore invia alla casella PEC del Beneficiario la richiesta di presentazione dei seguenti documenti:
 - Documento Unico di Regolarità (DURC) contributiva in corso di validità;
 - Ultima segnalazione della Centrale dei Rischi riferita agli ultimi 12 mesi;
 - Per le imprese extra regionali che abbiano indicato, in sede di Domanda di concessione del Finanziamento agevolato, di voler costituire un'unità locale nella Regione Umbria, la documentazione comprovante la proprietà / disponibilità (anche con rinnovo automatico di locazione) per l'intera durata del Finanziamento agevolato della sede oggetto dell'intervento. Il Gestore verificherà da visura CCIAA che la sede risulti attiva e possieda un codice di attività ATECO 2007 tra quelli ricompresi nell'Allegato 3.
2. Il Beneficiario dovrà produrre la documentazione sopra indicata entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui il beneficiario non risulti in possesso dei suddetti documenti dovrà:
 - richiedere, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione inviata dal Gestore, il documento o i documenti non in suo possesso agli Enti competenti e trasmettere la ricevuta dell'avvenuta richiesta al Gestore; la data della ricevuta della richiesta farà fede per i controlli sul rispetto della tempistica;
 - inviare i documenti al Gestore entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di rilascio degli stessi da parte degli Enti competenti.
3. Entro 20 giorni dalla ricezione dei documenti sopra indicati, dopo aver accertato:
 - che il Beneficiario sia in posizione di regolarità contributiva;
 - che non esistano segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi del Beneficiario intervenute successivamente alla concessione del Finanziamento agevolato;
 - per le imprese extra regionali che abbiano indicato, in sede di Domanda di concessione del Finanziamento agevolato, di voler costituire un'unità locale nella Regione Umbria, che siano rispettati tutti i criteri previsti al paragrafo 9.2, comma 1, punto i);il Gestore invia alla casella PEC del Beneficiario il file pdf della proposta di Finanziamento comprensiva del relativo documento di sintesi e di ogni altra documentazione necessaria, sottoscritti con firma digitale.
4. Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta di Finanziamento inviata dal Gestore, il Beneficiario sottoscrive digitalmente i documenti ricevuti e li invia al Gestore, unitamente alla eventuale documentazione necessaria per la successiva erogazione del Finanziamento, tramite la propria casella PEC.
5. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'accettazione/sottoscrizione del contratto da parte del Beneficiario, il Gestore effettua le necessarie verifiche sulla documentazione contrattuale accettata/sottoscritta e inviata dal Beneficiario.
6. In caso di esito negativo dei controlli effettuati il Gestore ne dà comunicazione al Beneficiario, al quale è concesso un termine perentorio di 10 giorni di tempo, dalla data

di ricezione della comunicazione, per regolarizzare la propria posizione e inviare al Gestore la relativa documentazione probante.

7. In caso di esito positivo delle verifiche documentali e, per i Finanziamenti agevolati di importo superiore a Euro 150.000, in caso di esito positivo degli accertamenti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi Antimafia), il Gestore eroga il Finanziamento agevolato al Beneficiario in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal Beneficiario nella fase di presentazione della domanda.
8. Il mancato rispetto da parte del Beneficiario dei termini perentori indicati nel presente articolo comporta la revoca del Finanziamento agevolato.
9. I Beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del Finanziamento agevolato, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel contratto di finanziamento.
10. In caso di modifica del Beneficiario si rinvia alla disciplina riportata nell'Allegato 17 al presente Avviso.

Articolo 11 – Rendicontazione del progetto e remissione del debito

1. Entro i termini previsti per la realizzazione del progetto ammesso all'agevolazione, indicati al precedente paragrafo 7.4, dovranno essere emessi e regolarmente pagati, secondo le modalità previste nelle linee guida in materia di ammissibilità della spesa (Allegato 10), tutti i titoli di spesa afferenti al progetto stesso.
2. Al fine di consentire al Gestore di verificare la realizzazione del progetto ammesso all'agevolazione e l'adempimento agli eventuali impegni assunti in fase di richiesta del Finanziamento agevolato, inderogabilmente entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la realizzazione del progetto ammesso all'agevolazione, come disciplinato al precedente paragrafo 7.4, eventualmente oggetto di proroga secondo quanto previsto allo stesso paragrafo, l'impresa beneficiaria dovrà presentare al Gestore, tramite PEC, la seguente documentazione:
 - a) documenti giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti) relativi al progetto ammesso all'agevolazione, sui quali sia stato apposto il CUP (Codice Univoco di Progetto) attribuito al progetto ammesso all'agevolazione e comunicato all'impresa beneficiaria in sede di ammissione al Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n° 13/2023 convertito in Legge n° 41/2023 e s.m.i. Per i titoli di spesa emessi prima del ricevimento di tale comunicazione è comunque necessario che gli stessi riportino l'indicazione del presente Avviso mediante l'apposizione della dicitura "Spesa per la quale è stata presentata Domanda di ammissione al Finanziamento agevolato a valere sull'Avviso "Fondo prestiti Ricerca 2024".
 - b) documentazione comprovante il pagamento delle fatture, rappresentata da bonifici bancari, Ri.ba ed estratti conto dai quali si evidenzia l'effettivo movimento finanziario;
 - c) tabelle di rendicontazione dei costi;
 - d) il rapporto finale di ricerca;

- e) per le imprese che, ai fini della determinazione dell'indice di priorità, abbiano indicato nella Domanda di concessione del Finanziamento agevolato la presenza degli elementi di cui al paragrafo 9.2, comma 1 lett. c), d), f) e h), documentazione comprovante il rispetto dei criteri previsti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai suddetti elementi;
- f) per le imprese che, ai fini dell'incremento della percentuale di incidenza delle attività di ricerca industriale rispetto al totale dei costi di progetto, abbiano indicato nella Domanda di concessione del Finanziamento agevolato la presenza dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 3, documentazione comprovante il rispetto di tali requisiti.

La modulistica da utilizzare in sede di rendicontazione sarà resa disponibile in tempi compatibili con le scadenze di attuazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

3. La conferma dell'intervento originariamente concesso è sempre subordinata alle determinazioni di una seconda valutazione tecnica che
 - verificherà la conformità del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzato e rendicontato rispetto al progetto ammesso all'agevolazione;
 - verrà effettuata secondo le modalità indicate al paragrafo 9.3, commi da 2 a 6.
4. Qualora abbia realizzato il progetto ammesso all'agevolazione e adempiuto agli eventuali impegni assunti in fase di richiesta del Finanziamento agevolato, il Beneficiario avrà diritto alla remissione del suo debito verso il Fondo prestiti "Ricerca 2024", secondo quanto indicato all'articolo 6 del presente Avviso.
5. È consentita la rendicontazione di un ammontare di spesa ammissibile inferiore a quella ammessa all'agevolazione purché pari ad almeno il 70% (settanta per cento) della stessa e per un importo almeno pari alla spesa minima ammissibile indicata al precedente paragrafo 7.1.
6. Fermo restando quanto indicato al comma 3, nel caso di riduzione della spesa ammissibile, rispetto a quella ammessa all'agevolazione, entro i limiti di cui al comma 5, l'impresa beneficiaria dovrà rimborsare proporzionalmente e in via anticipata il Finanziamento agevolato inizialmente erogato a suo favore e il Gestore procederà nei suoi confronti:
 - al recupero dell'aiuto indebitamente percepito in termini di abbattimento del tasso di interesse sulla quota di Finanziamento agevolato da rimborsare anticipatamente;
 - al ricalcolo dell'importo della remissione del debito inizialmente concessa, al fine di garantire il rispetto dei massimali di intensità di aiuto di cui all'articolo 6 del presente Avviso.
7. Nel caso di riduzione della spesa ammissibile, rispetto a quella ammessa, eccedente i limiti di cui al comma 5, il Gestore procederà con la revoca del Finanziamento agevolato.
8. Il mancato rispetto dei criteri previsti per l'attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo 9.2, comma 1 lett. c), d) e f) e/o la riduzione dell'importo totale di spesa ammissibile entro i limiti indicati al precedente comma 5 comporteranno comunque il ricalcolo dell'indice di priorità di cui al paragrafo 9.2. Nel caso in cui il ricalcolo dell'indice di priorità porti alla collocazione dell'impresa in una posizione in graduatoria inferiore a quella della

prima impresa ammessa e non finanziata per esaurimento delle risorse, il Gestore procederà con la revoca del Finanziamento agevolato.

Articolo 12 – Divieto di cumulo

1. Con riferimento al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale agevolato, gli Aiuti concessi a valere sul presente Avviso non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, a eccezione di:
 - agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità e uniformità su tutto il territorio nazionale;
 - agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia e a favore del capitale di rischio operanti in regime “de minimis”, fermo restando il rispetto delle regole previste in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato (articolo 5 del regolamento (UE) n. 2023/2831 e articolo 8 del regolamento (UE) n. 2014/651).

Articolo 13 – Variazioni

1. Qualsiasi variazione al progetto ammesso all'agevolazione che l'impresa beneficiaria intenda effettuare, diversa dalla semplice sostituzione del fornitore, dovrà essere formalmente richiesta a Gepafin SpA, tramite invio di PEC all'indirizzo di posta elettronica bandi.gepafin@legalmail.it, con dettagliata indicazione degli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso al Finanziamento agevolato e delle motivazioni peculiari per la sua valutazione e l'eventuale accoglimento.
2. Le variazioni richieste dovranno garantire il mantenimento:
 - di un importo di totale di spesa ammissibile non inferiore al 70% del totale di spesa ammissibile considerato per l'istruttoria della Domanda;
 - di un importo totale di spesa ammissibile non inferiore al limite minimo indicato al paragrafo 7.1;
 - della finalità e degli obiettivi del progetto ammesso al Finanziamento agevolato.e riguardare compensazioni/aggiustamenti tra le varie voci di spesa (personale, consulenze, etc.) in una percentuale di scostamento compresa entro il 10% del totale della spesa ammissibile, fermo restando quanto previsto al comma 5 del paragrafo 7.2.
3. Le variazioni saranno sempre sottoposte al vaglio dell'esperto valutatore, nominato ai sensi del precedente paragrafo 9.3, che potrà modificare il punteggio di valutazione tecnica inizialmente attribuito e/o determinare la non ammissibilità, totale o parziale, di una o più delle spese relative al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto di variazione, con conseguente ricalcolo dell'indice di priorità di cui al paragrafo 9.2.
4. A seguito della valutazione tecnica effettuata sulla variazione presentata, nei casi in cui:

- a) l'eventuale modifica del punteggio di valutazione tecnica attribuito dall'esperto valutatore comporti il mancato rispetto delle soglie indicate al comma 5 del paragrafo 9.3,
 - b) l'eventuale ricalcolo dell'indice di priorità di cui al paragrafo 9.2, comporti la collocazione dell'impresa in una posizione in graduatoria inferiore a quella della prima impresa ammessa e non finanziata per esaurimento delle risorse.
- il Gestore procederà con la revoca del Finanziamento agevolato.
5. Le variazioni autorizzate non potranno mai determinare variazioni in aumento del Finanziamento agevolato concesso ma potranno comportare variazioni in riduzione dello stesso con conseguente ricalcolo dell'aiuto, anche in termini di remissione del debito.
 6. Le imprese beneficiarie potranno presentare una sola richiesta di variazione al progetto presentato in sede di Domanda di Finanziamento agevolato, entro i dodici mesi dalla data di avvio del progetto. Conseguentemente non saranno esaminate richieste di variazioni successive alla prima o successive al termine dei dodici mesi dalla data di avvio del progetto.

Articolo 14 – Obblighi per i beneficiari

1. I beni acquistati e i risultati del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale agevolato devono essere utilizzati in via prevalente nelle unità operative dell'impresa beneficiaria ubicate nel territorio della Regione Umbria, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
2. L'impresa beneficiaria:
 - a) dovrà essere attiva ed operante in uno dei settori di attività ammessi di cui al precedente articolo 2 fino alla data di estinzione del Finanziamento agevolato;
 - b) non dovrà essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale liquidatoria fino alla data di estinzione del Finanziamento agevolato;
 - c) dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art.65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e in particolare i risultati dei progetti oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dall'impresa e non potranno essere ceduti, alienati o distratti entro i cinque anni dal completamento del progetto finanziato;
 - d) dovrà trasmettere, anche su richiesta di Gepafin SpA, tutti i dati e le informazioni indispensabili all'attività di monitoraggio del Finanziamento agevolato.
3. L'impresa beneficiaria dovrà adottare un sistema di contabilità separata, ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato, per le attività relative al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
4. dovrà utilizzare il Finanziamento agevolato per le finalità in ordine alle quali è concesso e rispettare le norme europee, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese.
5. L'impresa beneficiaria dovrà altresì:
 - i. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;

- ii. comunicare, in relazione all'intervento richiesto, i dati previsti dal sistema di monitoraggio e controllo del PR FESR Umbria 2021-2027;
 - iii. curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie e dal Gestore. Ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili su richiesta della Commissione e della Corte dei conti europea, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea;
 - iv. adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui agli articoli 46,47 e 50 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060, nelle "LINEE GUIDA PER I BENEFICIARI FINALI FESR 2021-2027" pubblicate nel sito della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/comunicazione>).
6. L'impresa beneficiaria è tenuta inoltre al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, al capo II "Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali", per quanto applicabili

Articolo 15 – Controlli in loco e ispezioni

1. Gli interventi ammessi al Finanziamento agevolato saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dal Gestore ai sensi dell'art. 74 del Reg. (CE) n. 2021/1060 e dall'U.E. ed effettuati da funzionari eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto dell'attività istruttoria, o successivamente alle fasi di ammissione ed erogazione del Finanziamento agevolato con modalità che verranno per tempo comunicate. Saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei Finanziamenti agevolati potranno essere effettuati su base campionaria dal Gestore ai sensi degli artt. 74, 77 e seguenti del Reg. (CE) n, 2021/1060 o disposti dalla Regione Umbria, dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea e saranno principalmente finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel presente Avviso Pubblico, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. (CE) n. 2021/1060.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di Finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Articolo 16 – Rinuncia, decadenza del beneficio e revoca

1. Il Beneficiario deve comunicare al Gestore l'eventuale rinuncia all'agevolazione con le stesse modalità indicate al precedente articolo 8 per l'accettazione/sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato.
2. Oltre agli altri casi specificamente indicati negli articoli del presente Avviso, l'agevolazione concessa è soggetta a decadenza con perdita del beneficio e conseguenti:
 - risoluzione del contratto di Finanziamento agevolato con decadenza dal beneficio del termine,
 - decadenza e revoca della remissione del debito di cui al precedente articolo 11 eventualmente già intervenuta,al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:
 - a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti;
 - b) venir meno dei requisiti previsti all'articolo 4;
 - c) cessazione dell'attività dell'impresa Beneficiaria per qualsiasi causa, comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le procedure di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione giudiziale e di ogni altra procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza ex D. Lgs. 14/2019 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali;
 - d) gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
 - e) mancato pagamento, rilevato 90 giorni dopo la scadenza, di una rata del Finanziamento agevolato erogato;
 - f) variazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che comporti l'attribuzione di un punteggio di valutazione tecnica al di sotto delle soglie indicate al comma 5 del precedente paragrafo 9.3 oppure la collocazione dell'impresa in una posizione in graduatoria inferiore a quella della prima impresa ammessa e non finanziata per esaurimento delle risorse.Con riferimento ai precedenti punti b) e c) il Gestore potrà procedere alla revoca parziale dell'agevolazione, qualora sia applicabile un criterio di proporzionalità e ove non previsto diversamente.
3. Ai sensi del punto d) del precedente elenco, configurano sempre la fattispecie di grave inadempimento:
 - la rendicontazione di un ammontare di spesa ammissibile inferiore al 70% della spesa ammessa;
 - la rendicontazione di un ammontare di spesa ammissibile al di sotto del limite minimo indicato al paragrafo 7.1;
 - il mancato rispetto degli obblighi del Beneficiario di cui all'articolo 14, relativamente ai punti da 1 a 4.
4. Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il Gestore avvia un contraddittorio con il Beneficiario.

5. Qualora in esito a tale contraddittorio il Gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato la revoca totale dell'agevolazione concessa e conseguentemente:
 - la risoluzione del contratto di Finanziamento agevolato, eventualmente già stipulato, con decadenza dal beneficio del termine,
 - la decadenza e revoca della remissione del debito eventualmente già intervenuta.
6. Sulle somme che dovranno essere restituite dal Beneficiario inadempiente a titolo di capitale e di interessi contrattuali, verranno calcolati interessi di mora al Tasso di Riferimento Comunitario di volta in volta vigente maggiorato di cinque punti percentuali. Sulle somme che dovranno essere restituite dal Beneficiario inadempiente a titolo di aiuto ricevuto, verranno calcolati interessi di recupero al Tasso di Riferimento Comunitario di volta in volta vigente maggiorato di un punto percentuale. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.
7. Successivamente alla revoca del Finanziamento agevolato il Gestore trasmette ai destinatari il provvedimento di revoca e la conseguente ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione di pagamento costituisce in capo al Gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento delle somme dovute dal Beneficiario inadempiente.
8. Per le attività di recupero il Gestore può avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione.

Articolo 17 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Gepafin S.p.A.
2. Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e rivolgendosi a Gepafin S.p.A. all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.
3. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a Gepafin S.p.A. inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica ricerca2024@gepafin.it.

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto dei Termini Perentori indicati nel presente Avviso comporterà l'inammissibilità della Domanda di concessione del Finanziamento agevolato e/o la revoca dell'agevolazione concessa.
2. In riferimento agli adempimenti obbligatori relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA) e di quanto disposto in merito alla normativa antimafia vigente tempo per tempo, il Gestore è esonerato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato rispetto dei tempi del procedimento di concessione e di erogazione del Finanziamento agevolato, che dovesse derivare da malfunzionamenti delle rispettive piattaforme ovvero da inadempimenti o ritardi di attuazione imputabili ad altre strutture regionali o nazionali.
3. Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni fra il Gestore e i Destinatari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Eventuali utility (es. alert, ticketing,

ecc...) messe a disposizione dei Destinatari nello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> saranno da considerarsi quale servizio aggiuntivo messo a disposizione dal Gestore a favore delle imprese, non sostitutivo delle comunicazioni PEC.

4. Qualora vengano rilasciate funzionalità aggiuntive dello sportello online <https://bandi.gepafin.it/> ne verrà data comunicazione ai Destinatari/Beneficiari, tramite pubblicazione nel sito www.gepafin.it.
5. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute successivamente alla pubblicazione del presente Avviso. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR Umbria le modifiche intervenute e comunica le eventuali modalità per l'integrazione delle domande.
6. È garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e s.m.i. e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (2016/C 269/01) e s.m.i.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali tempo per tempo vigenti.
8. Il Gestore si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

T/0459 (A pagamento)

ALLEGATI

Allegato n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avere in corso procedure di scioglimento e liquidazione volontaria, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione giudiziale e di ogni altra procedura concorsuale liquidatoria prevista dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza ex D. Lgs. 14/2019 e s.m.i., nonché da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per l'apertura di tali procedure a proprio carico;
2. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
3. non essere soggetto e non avere amministratori soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. non aver riportato e non avere amministratori che abbiano riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 terdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Tale requisito sarà oggetto di apposita comunicazione all'autorità preposta e potrà essere attestato ai sensi dell'articolo 89 del medesimo decreto mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione si applica nel caso in cui la sentenza o il decreto riguardi una persona fisica che sia cessata da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, o riguardino una persona fisica che abbia una delle suddette cariche nella persona giuridica che è socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
6. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
7. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
8. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
9. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
10. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
11. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
12. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").
13. non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Umbria o di Gepafin, nel triennio successivo dalla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Soggetto beneficiario (clausola anti-pantouflage).

Allegato n. 2 – Ambiti prioritari di specializzazione tecnologica individuati nella S3 Umbria

DIRETTRICE BENESSERE: TRAIETTORIE

- Tecnologie digitali in ambito medico, biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
- Tecnologie multidisciplinari a supporto dell'invecchiamento per l'invecchiamento attivo, assistenza domiciliare e disabilità
- Soluzioni e tecnologie a supporto della ricerca e della diagnostica avanzata, e-health, medical devices e mininvasività
- Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata. Soluzioni a supporto delle scienze omiche
- Soluzioni e tecnologie per la nutrizione, Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali
- Sistemi e tecnologie per il packaging e la tracciabilità e la sicurezza delle produzioni alimentari

DIRETTRICE INTELLIGENZA: TRAIETTORIE

- Sistemi avanzati evolutivi e adattivi per la produzione personalizzata
- Sistemi di produzione innovativi, evolutivi e ad alta efficienza Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale
- Tecnologie, processi e sistemi per l'aerospazio
- Tecnologie per la sensoristica distribuita: sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things
- Tecnologie e processi per acquisizione, gestione, analisi e utilizzo dei dati
- Tecnologie per la diffusione della cultura digitale nelle imprese e per la partecipazione attiva della cittadinanza
- Tecnologie per le smart cities e le smart destinations
- Sistemi e tecnologie per la diffusione della web economy, della data economy, di supercalcolo e intelligenza artificiale, cybersecurity, blockchain, IOT, cloud e edge computing, 5G

DIRETTRICE SOSTENIBILITA' E CIRCOLARITA': TRAIETTORIE

- Sistemi tecnologie e prodotti per la sostenibilità ed economia e bioeconomia circolare
- Tecnologie energetiche innovative e per le fonti rinnovabili Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita
- Tecnologie per l'efficientamento energetico e l'accumulo energetico
- Soluzioni e tecnologie per la produzione, distribuzione, utilizzo dell'idrogeno
- Soluzioni e tecnologie per riciclo, riutilizzo e re-manufacturing di materiali e componenti, ottimizzazione della chiusura dei cicli
- Soluzioni e tecnologie per la nutrizione, Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali

DIRETTRICE CREATIVITA': TRAIETTORIE

- Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy
- Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici
- Tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale
- Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming e editoria digitale ed e-sports

Allegato n. 3 – Tavola codici Ateco 2007 ammissibili

Codice Ateco 2007	Descrizione
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10	INDUSTRIE ALIMENTARI (Sono escluse dalle agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato in esito alla quale il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto agricolo di cui all'Allegato I del trattato, finanziabili secondo i limiti e le disposizioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.)
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13	INDUSTRIE TESSILI
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO (limitatamente ai codici seguenti)
19.2	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
19.20.1	Raffinerie di petrolio
19.20.10	Raffinerie di petrolio
19.20.2	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.20	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.3	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19.20.30	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19.20.4	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
19.20.9	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
19.20.90	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (limitatamente ai codici seguenti)
20.1	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
20.11	Fabbricazione di gas industriali
20.11.0	Fabbricazione di gas industriali
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali
20.12	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.12.0	Fabbricazione di coloranti e pigmenti

20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.13.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
20.15.0	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.2	FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA
20.20	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
20.20.0	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.3	FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI (MASTICI)
20.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.4	FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
20.41	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
20.41.1	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.2	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.5	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
20.51	Fabbricazione di esplosivi
20.51.0	Fabbricazione di esplosivi

20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52	Fabbricazione di colle
20.52.0	Fabbricazione di colle
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53	Fabbricazione di oli essenziali
20.53.0	Fabbricazione di oli essenziali
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59	Fabbricazione di prodotti chimici nca
20.59.1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.2	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.3	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.7	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.9	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24	METALLURGIA
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
37	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
F	COSTRUZIONI
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI(limitatamente ai codici seguenti)
41.2	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
41.20	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.20.0	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42	INGEGNERIA CIVILE
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
H	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI (limitatamente ai codici seguenti)
52.10	Magazzinaggio e custodia
52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.24	Movimentazione merci
52.24.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE(limitatamente ai codici seguenti)
53.2	ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
53.20	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

53.20.0	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
53.20.00	Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58	ATTIVITÀ EDITORIALI
59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI (limitatamente ai codici seguenti)
63.1	ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
63.11	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.11	Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12	Portali web
63.12.0	Portali web
63.12.00	Portali web
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
69	ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75	SERVIZI VETERINARI
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (limitatamente ai codici seguenti)
82.2	ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
82.20	Attività dei call center
82.20.0	Attività dei call center
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
82.92.1	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.2	Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
82.92.20	Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari

Allegato n. 4 – Principio DNSH

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

La Regione Umbria nell'attuazione del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi finanziati dall'Azione 1.3.1 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

Allegato n. 5 – Relazione aziendale illustrativa

Dati anagrafici

Ditta / Ragione sociale / Denominazione	
Codice fiscale / Partita Iva	

Notizie generali: costituzione, principali accadimenti, esperienza soci, organigramma del gruppo, progetti

.....

.....

.....

Settore e prodotti: attività, produzioni proprie o c/terzi, marchi propri, quote di mercato

.....

.....

.....

Ripartizione del fatturato anno _____ per principali prodotti / clienti

(Importi in migliaia di euro)

Prodotto	Cliente	Sede cliente	Fatturato	% su tot. Fatturato

Mercato e concorrenza: volumi, andamento e prospettive del mercato, principali concorrenti

.....

.....

.....

Fatturato previsto

(Importi in migliaia di euro)

Anno	2024	2025	2026	2027

Note sulle previsioni di fatturato indicate

.....

Affidamenti bancari a medio-lungo termine (mutui, leasing o altre forme di finanziamento) al

(importi in migliaia di euro)

Istituto	Forma tecnica	Importo originario	Importo residuo	Importo arretrato	Importo rate annue	Ultima scadenza	Garanzie

Risorse Umane

1. Scrivere "Le informazioni sull'organico aziendale sono riportate in Allegato 7 tabella n. 1.1".
2. Fornire eventuali altre informazioni ritenute utili in riferimento alla domanda di Finanziamento agevolato presentata (quali: chiarimenti sulla suddivisione per funzioni aziendali; nel caso di più insediamenti produttivi, organico presente nelle sole sedi di svolgimento del progetto.).

Competenze tecnico-scientifiche

Strutture di ricerca, sviluppo, progettazione

1. Fornire una sintetica descrizione dei laboratori presenti nella sede/unità locale in cui viene realizzato il presente progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (*ubicazione, estensione, attuali strumentazioni e attrezzature di rilievo*).
2. Fornire informazioni su eventuali collaborazioni già in essere con organizzazioni esterne di ricerca (*nome del partner, argomento, modalità di collaborazione, risultati, etc.*).
3. Fornire informazioni su eventuali altri progetti di ricerca conclusi o in corso di realizzazione (*argomento, durata, costi, risultati, fonti di finanziamento, etc.*).

Competenze attinenti al progetto

1. Dopo aver compilato la tabella n. 1.2 in Allegato 7 scrivere "L'elenco del personale coinvolto nel progetto è riportato in Allegato 7 tabella n. 1.2"
2. Fornire nominativo, telefono, fax e e-mail del responsabile del progetto, e riportare in allegato, il suo "curriculum vitae"

- 3 Fornire eventuali altre informazioni ritenute utili sul “team” interno coinvolto nella realizzazione del progetto *(esperienze professionali specifiche, titoli di specializzazione significativi, etc.)*
4. Dopo aver compilato le tabelle n. 1.2, 2.1, 3.3.a e 3.3.b in Allegato 7 scrivere “I dati sul personale da assumere e sulle consulenze da attivare, i relativi impegni sul progetto sono stati indicati in Allegato 7 tabelle n. 1.2, 2.1, 3.3.a e 3.3.b”
5. Fornire informazioni su competenze e strutture delle Università e/o dei Centri di Ricerca e/o Start-up innovative e/o PMI innovative eventualmente coinvolti nella realizzazione del presente progetto, anche ai fini delle relative maggiorazioni.
6. Fornire eventuali altre informazioni ritenute utili in riferimento alle altre competenze da acquisire *(motivazioni alla base delle assunzioni previste, profilo professionale dei soggetti coinvolti nelle attività di consulenza ma diversi da Università e/o Centri di Ricerca, e/o Start-up innovative, e/o PMI innovative, etc.)*.

1 N.B.: Nel caso in cui il proponente sia un consorzio di PMI il cui statuto prevede l'utilizzo di strutture e risorse dei consorziati, è consentito l'utilizzo non finanziabile di strutture (laboratori, etc.) dei consorziati mentre il personale dei consorziati impegnato nel progetto può essere assimilato a personale dipendente del consorzio. Qualora si intenda utilizzare tale possibilità, è necessario fornirne adeguata informazione nei punti di seguito riportati riguardanti “campo di attività”, “risorse umane” e “competenze tecnico-scientifiche”. Analoga informazione andrà fornita a commento delle tabelle in Allegato 7 da compilare (in particolare Tab. 1.1, 1.2 e Tab. 2.1).

Allegato n. 6 – Il progetto di R&S

DESCRIZIONE GENERALE

1. Descrivere sinteticamente il progetto di R&S nei suoi obiettivi e nel tipo di innovazione (prodotto o processo) che si intende perseguire, con particolare specificità nel caso sia efferente l'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi;
2. Riportare e descrivere uno schema a blocchi (o altro analogo modello descrittivo) del nuovo prodotto/processo in modo da evidenziare sia i principali moduli o elementi che si intende sviluppare e che costituiranno gli "obiettivi realizzativi" della ricerca (in numero massimo di 4) sia i principali moduli o elementi già disponibili;
3. In riferimento al prodotto/processo oggetto della ricerca, fornire una tabella comparativa (o altro analogo modello descrittivo) che evidenzia le variazioni delle principali caratteristiche e/o prestazioni e/o specifiche del prodotto/processo fra le due situazioni aziendali "pre-progetto" e "post-progetto", evidenziando gli aspetti tecnologicamente innovativi anche in riferimento ai prodotti della concorrenza;
4. In riferimento al prodotto processo oggetto della ricerca descrivere lo stato dell'arte pre-progetto in termini di TRL fornendo dettagli che definiscano i risultati già raggiunti, che sono la base di partenza per le attività oggetto della proposta e per il raggiungere al minimo il TRL7 per il Progetto individuale di R&S o il TRL 8 per il progetto di R&S facente parte del Progetto collaborativo di R&S.

N.B.: la circostanza che il prodotto/processo oggetto della ricerca sia "nuovo" per l'azienda non rende di per sé finanziabili le attività progettuali previste che devono presentare le caratteristiche di "novità" rispetto allo stato dell'arte esistente sul mercato così come specificato ai punti 6 e 7 del paragrafo successivo.

DESCRIZIONE DI OBIETTIVI ED ATTIVITA'

1. Riportare la denominazione degli obiettivi realizzativi, in accordo a quanto indicato in Allegato 7 Tab. 2.1;
2. Dopo aver compilato la tab. 2.1 dell'Allegato 7 riportare: "Tipologia, tempistiche e impegno su ciascuna attività sono quelli indicati nell'Allegato 7 Tab. 2.1.";
3. Descrivere sinteticamente ciascun obiettivo realizzativo (OR) e le relative attività, fornendo elementi a supporto dell'impegno del personale esposto in Tab. 2.1, anche in riferimento alla compatibilità con altre attività aziendali;
4. Indicare le metodologie di ricerca e le tecnologie che si ipotizza di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi indicati;
5. Descrivere le qualità del team di progetto e le relative capacità tecniche gestionali presenti ed elencare le collaborazioni previste, anche con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati, per il raggiungimento degli obiettivi progettuali; descrivere le competenze, i ruoli e le interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti;
6. Per ogni attività classificata di ricerca industriale ("ri") fornire gli elementi di novità delle conoscenze acquisibili, rispetto all'attuale stato dell'arte a livello nazionale, utili per la messa a punto di nuovi prodotti/processi;
7. Per ogni attività classificata di sviluppo sperimentale ("ss") fornire le motivazioni:

- che la differenzino rispetto ad attività di modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti/linee di produzione/processi di fabbricazione/servizi esistenti;
 - per la realizzazione e sperimentazione di prototipi, che possano far considerare i costi esposti per tali attività come costi necessari per la verifica sperimentale dei risultati della ricerca e non come costi da sostenere per il successivo sfruttamento commerciale di tali prototipi.
8. Descrivere il processo e le metodologie che si intendono seguire per arrivare all'ottenimento di un eventuale brevetto nazionale, europeo o internazionale o di altro diritto di proprietà industriale ovvero per giungere alla presentazione di una relativa domanda.

VERIFICA FINALE

In riferimento ai risultati disponibili a fine ricerca indicarne:

1. per il prodotto processo oggetto della ricerca descrivere lo stato dell'arte in termini di TRL che si intende raggiungere (*almeno TRL 7 per il Progetto individuale di R&S o almeno TRL 8 per il progetto di R&S facente parte del Progetto collaborativo di R&S*) fornendo dettagli che definiscano i risultati da raggiungere e coerenti con le attività oggetto della proposta (*si ricorda che la durata del progetto è di 15 mesi in caso di Progetti individuali di R&S e di 18 mesi in caso di progetto di R&S facente parte del Progetto collaborativo di R&S*);
2. la tipologia per ogni OR (*quali: documentazione tecnica, dimostratori, prototipi, linee pilota, etc.*), quantità e breve descrizione;
3. le specifiche tecniche il cui raggiungimento determina il buon esito del progetto (*in termini qualitativi e quantitativi, nel caso di dimostratori e prototipi*);
4. le modalità tecniche di verifica finale del raggiungimento dei risultati (*quali: tipologia di prove; riferimento a "standard" di verifica, etc.*).

RICADUTE ECONOMICO-INDUSTRIALI DEL PROGETTO

1. Indicare: dimensioni e caratteristiche del mercato di riferimento del nuovo prodotto/processo, posizionamento di mercato dell'azienda a valle del progetto (*in termini di estensione di area di mercato e incremento quote di mercato*); principali concorrenti;
2. Indicare e giustificare sinteticamente: costi e tempi della fase di industrializzazione; luogo e periodo di sfruttamento industriale a regime dei risultati dell'iniziativa (*tempistica*); l'incremento di ricavi e/o il risparmio di costi ottenibili annualmente a regime;
3. Indicare il contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico del soggetto proponente ed esplicitare l'impatto dei risultati sullo sviluppo della filiera regionale e sulla sua competitività nazionale e internazionale;
4. Indicare e giustificare le eventuali ricadute occupazionali previste nella fase di sfruttamento industriale dei risultati;
5. Indicare la rilevanza e l'impatto del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare.

COSTI DEL PROGETTO

1. Dopo aver compilato le tabelle costi dell'Allegato 7 riportare: "Le indicazioni di dettaglio e quelle riassuntive sui costi del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono quelle indicate in Allegato 7 da Tab. 3.1 a Tab. 3.7;

2. Fornire eventuali informazioni ritenute utili per giustificare le spese esposte nelle tabelle dei costi e le % di imputabilità ri/ss esposte in Tab. 3.6.

STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3)

Fornire dettagliate motivazioni a sostegno della pertinenza dell'idea progettuale presentata ad uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia S3, indicando al contempo il contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca negli stessi, anche in eventuale sinergia e complementarietà con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.

Indicare le direttrici di sviluppo S3 Umbria e relative traiettorie tecnologiche del progetto

- DIRETTRICE BENESSERE: TRAIETTORIE**
- Tecnologie digitali in ambito medico, biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
- Tecnologie multidisciplinari a supporto dell'invecchiamento per l'invecchiamento attivo, assistenza domiciliare e disabilità
- Soluzioni e tecnologie a supporto della ricerca e della diagnostica avanzata, e-health, medical devices e mininvasività
- Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata. Soluzioni a supporto delle scienze omiche
- Soluzioni e tecnologie per la nutrizione, Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali
- Sistemi e tecnologie per il packaging e la tracciabilità e la sicurezza delle produzioni alimentari

- DIRETTRICE INTELLIGENZA: TRAIETTORIE**
- Sistemi avanzati evolutivi e adattivi per la produzione personalizzata
- Sistemi di produzione innovativi, evolutivi e ad alta efficienza Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale
- Tecnologie, processi e sistemi per l'aerospazio
- Tecnologie per la sensoristica distribuita: sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things
- Tecnologie e processi per acquisizione, gestione, analisi e utilizzo dei dati
- Tecnologie per la diffusione della cultura digitale nelle imprese e per la partecipazione attiva della cittadinanza
- Tecnologie per le smart cities e le smart destinations
- Sistemi e tecnologie per la diffusione della web economy, della data economy, di supercalcolo e intelligenza artificiale, cybersecurity, blockchain, IOT, cloud e edge computing, 5G

- DIRETTRICE SOSTENIBILITA' E CIRCOLARITA': TRAIETTORIE**
- Sistemi tecnologie e prodotti per la sostenibilità ed economia e bioeconomia circolare
- Tecnologie energetiche innovative e per le fonti rinnovabili Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita
- Tecnologie per l'efficientamento energetico e l'accumulo energetico

- Soluzioni e tecnologie per la produzione, distribuzione, utilizzo dell'idrogeno
- Soluzioni e tecnologie per riciclo, riutilizzo e re-manufacturing di materiali e componenti, ottimizzazione della chiusura dei cicli
- Soluzioni e tecnologie per la nutrizione, Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali

- DIRETTRICE CREATIVITA': TRAIETTORIE**
- Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy
- Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici
- Tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale
- Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming e editoria digitale ed e-sports

(1) N.B.: Nel caso in cui il proponente sia un consorzio di PMI il cui statuto prevede l'utilizzo di strutture e risorse dei consorziati, è consentito l'utilizzo non finanziabile di strutture (laboratori, etc.) dei consorziati mentre il personale dei consorziati impegnato nel progetto può essere assimilato a personale dipendente del consorzio. Qualora si intenda utilizzare tale possibilità, è necessario fornirne adeguata informazione a commento delle tabelle in Allegato 7 da compilare (in particolare Tab. 2.1 e Tab. 3.1) ed, eventualmente, anche a commento delle ricadute economico-industriali.

Allegato n. 7 – Tabelle di determinazione dei costi agevolabili (fac-simile)

Obiettivi realizzati e attività del progetto

Data inizio progetto: (gg/mm/aaaa)

Data fine progetto: (gg/mm/aaaa)

N.ro giorni progetto: 1

Tab. 2.1 Tipologia, tempistiche e impegno su attività di ricerca
(inserire i dati richiesti nelle celle evidenziate in corrispondenza di ciascuna attività)
(legenda: rr=cerca industriale; ss=sviluppo sperimentale; OR=Obiettivo realizzativo)

Tipologia Attività (r/ss)	Tempistica delle attività (*)																		Impegno effettivo (ore/persona) Personale Consulenze	
	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18		
OR1 <i>(inserire nome OR, se presente)</i>																				
A 1.1 Studi e Progettazione																				
A 1.2 Realizzazione prototipo																				
A 1.3 Sperimentazione																				
OR2 <i>(inserire nome OR, se presente)</i>																				
A 2.1 Studi e Progettazione																				
A 2.2 Realizzazione prototipo																				
A 2.3 Sperimentazione																				
OR3 <i>(inserire nome OR, se presente)</i>																				
A 3.1 Studi e Progettazione																				
A 3.2 Realizzazione prototipo																				
A 3.3 Sperimentazione																				
OR4 <i>(inserire nome OR, se presente)</i>																				
A 4.1 Studi e Progettazione																				
A 4.2 Realizzazione prototipo																				
A 4.3 Sperimentazione																				
Totale																			0,00	

(*) inserire una "X" in corrispondenza di ogni trimestre interessato dalla relativa attività, in conformità alle date inizio e fine progetto già indicate
 Inserire l'impegno riferito solo ed esclusivamente ad attività di ricerca, escludendo attività esecutive (prestazioni di terzi) e attività per l'acquisizione di beni immateriali, svolte da:

Tabelle riassuntive di ripartizione ri/ss di obiettivi ed attività*(La compilazione delle tabelle avviene in automatico, non sono da inserire ulteriori dati)***Tab. 2.2a Ripartizione ri/ss dell'impegno per obiettivi**

	Impegno "ri" (ore/persona)	Impegno "ss" (ore/persona)	Totale impegno (ore/persona)
OR1	0,00	0,00	0,00
OR2	0,00	0,00	0,00
OR3	0,00	0,00	0,00
OR4	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Tab. 2.2b Ripartizione ri/sp dell'impegno tra personale e consulenze

	Impegno "RI" (ore/persona)	Impegno "SS" (ora/persona)	Totale impegno (ora/persona)	Totale % impegno
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%
% su totale	0,00%	0,00%		
Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00%
% su totale	0,00%	0,00%		
Totale	0,00	0,00	0,00	
% Totale	0,00%	0,00%		

Costi del progetto (in conformità ai "Criteri di determinazione dei costi")

(importo costi in Euro)

Dimensione impresa

Micro o Piccola

Tab. 3.1 Spese del personale dipendente di ricerca

(Inserire i dati nelle celle evidenziate di "costo medio annuo")

	Numero	Costo orario standard per persona €	Impegno totale sul progetto (ore/persona)	Costo sul progetto €
Dirigenti	0	75,00	0,00	€ -
Quadri	0	43,00	0,00	€ -
Impiegati	0	27,00	0,00	€ -
Operai	0	27,00	0,00	€ -
Totale sul progetto	0		0,00	€ -

Tab. 3.2 Strumentazioni, Attrezzature e/o Macchinari

(inserire i dati nelle colonne "Descrizione", "Costo complessivo", "Periodo di vita utile", "% utilizzo nel corso del progetto")

Descrizione	Costo complessivo	Periodo di vita utile (in mesi)	Utilizzo effettivo nel progetto (in mesi)	Costo per progetto
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
Totale	€ -			€ -

Tab. 3.3 a Consulenze per attività di ricerca*(inserire i dati nelle celle evidenziate)*

Nome del soggetto	Impegno complessivo (ore/persona)	Elenco attività (*)	Costo complessivo
CONSULENZE CON UNIVERSITA'/ORGANISMI DI RICERCA:			
ALTRE CONSULENZE:			
Totale	0,00		€ -

() Inserire "A" seguita dalle sigle in Tab. 2.1 separate da virgola. Basta indicare, ad esempio, "A 1.1, 2.2, 3.1"***Tab. 3.3 b Consulenze per attività esecutive (prestazioni di terzi)***(inserire i dati nelle celle evidenziate)*

Descrizione attività	Nome del soggetto	Costo complessivo
Totale		€ -

Tab. 3.3 c - Beni immateriali*(inserire i dati nelle celle evidenziate)*

Descrizione bene (*)	Costo complessivo
Totale	€ -

() Indicare anche il numero (o la quantità) acquistata***Tab. 3.4 - Materiali***(inserire i dati nelle celle evidenziate)*

Descrizione bene	Costo complessivo
Totale	€ -

Tab. 3.5 - Spese generali supplementari*(inserire i dati nelle celle evidenziate)*

Descrizione spesa	Costo complessivo
Totale	€ -

Tab. 3.6 Ripartizione costi ri/ss

	% ri	% ss
Personale dipendente di ricerca	0,00%	0,00%
Strumentazioni, Attrezzature e/o Macchinari		0,00%
Consulenze per attività di ricerca	0,00%	0,00%
Consulenze per attività esecutive		0,00%
Beni immateriali		0,00%
Materiali		0,00%
Spese generali supplementari		0,00%

Tab. 3.7 Tabella riassuntiva dei costi

(La compilazione della tabella riassuntiva dei costi in €x1000 avviene in automatico, non sono da inserire ulteriori dati)

	Ricerca Industriale (ri)	Sviluppo Sperimentale (ss)	Totale
Personale dipendente di ricerca	€ -	€ -	€ -
Strumentazioni, Attrezzature e/o Macchinari	€ -	€ -	€ -
Consulenze (*)	€ -	€ -	€ -
Materiali	€ -	€ -	€ -
Spese generali supplementari	€ -	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	€ -
% su Totale	0,00%	0,00%	

(*) Comprende il costo delle Consulenze per attività di ricerca, delle Consulenze per attività esecutive (prestazioni di terzi) e dei Beni immateriali

Tab. 3.8 Tabella riassuntiva per il calcolo dell'aiuto concedibile

(La compilazione della tabella avviene in automatico, non sono da inserire ulteriori dati)

	Intervento (%)	Totale costi (€)	Aiuto concedibile (€)
Attività di Ricerca Industriale	70,00%	€ -	€ -
Attività di Sviluppo Sperimentale	45,00%	€ -	€ -
Totale		€ -	€ -

() Selezionare soltanto una delle percentuali proposte in elenco*

Allegato n. 8 – Dichiarazione indice di priorità Progetto di R&S

Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Mezzi Propri	Totale Passivo	Mezzi Propri	Costo del progetto	Contributo pubblico	Condizioni			Punteggio
							Condizioni	Condizioni	Condizioni	
a. Solidità patrimoniale e finanziaria	a.1 Indipendenza finanziaria: MP/P MP = mezzi propri P = totale passivo						a.1 < 0,08 0,08 ≤ a.1 < 0,12 0,12 ≤ a.1 < 0,16 0,16 ≤ a.1 < 0,20 0,20 ≤ a.1 < 0,25 a.1 ≥ 0,25	5 7 10 15 20 25	0	
	a.2 Sostenibilità economica: MP = mezzi propri CP = Costo del progetto I = Finanziamento agevolato						MP < CP-I MP = CP-I MP > CP-I	0 15 25	0	
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione						Condizioni			
b. Occupazione di personale altamente qualificato	Viene assegnato rispettivamente un punteggio pari a: - 1,5 se trattasi piccola/micro impresa; - 1 se trattasi di media impresa; - 0,5 se trattasi di grande impresa; per ogni unità di personale con le caratteristiche sopra richiamate. Il punteggio viene elevato rispettivamente a: - 2 se trattasi piccolo/micro impresa; - 1,5 se trattasi di media impresa; - 1 se trattasi di grande impresa; se il lavoratore è di sesso femminile.	OCCUPATI SESSO MASCHILE/FEMMINILE		DIMENSIONE IMPRESA		Condizioni				
		Numeri occupati qualificati di sesso maschile								0
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Costo dei Servizi di consulenza		costo complessivo del progetto		Condizioni				
						d ≥ 0,20		10	0	
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni		Condizioni		SI / NO				
d. Brevettabilità del Progetto	Viene assegnato un punteggio all'impresa che dimostri che per il Progetto di R&S proposto si arrivi all'ottenimento di un brevetto nazionale, europeo o internazionale o di altro diritto di proprietà industriale ovvero alla presentazione di una relativa domanda	Impresa che dimostri l'ottenimento di brevetto o di altro diritto di proprietà industriale ovvero la presentazione della relativa domanda		6					0	

Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	SI / NO	Punteggio
e. Sostenibilità ambientale	Viene assegnato un punteggio alle imprese che sono già in possesso di certificazione ambientale di processo e/o di prodotto	Impresa in possesso di certificazione ambientale di processo e/o di prodotto		0
				4
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	SI / NO	Punteggio
f. Impatto di genere: impresa a prevalente composizione femminile	Viene assegnato un punteggio alle imprese a prevalente composizione femminile	Impresa a prevalente composizione femminile		0
				4
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	SI / NO	Punteggio
g. Progetti di R&S afferenti l'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi	Viene assegnato un punteggio ai Progetti di R&S afferenti l'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi	Progetto di R&S afferente l'ambito dei biomateriali o dei materiali nanostrutturati e dispositivi basati su di essi		0
				5
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	SI / NO	Punteggio
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	SI / NO	Punteggio
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	SI / NO	Punteggio
h. Accordo di contrattazione di secondo livello	Viene assegnato alle imprese che hanno sottoscritto e stipulato un accordo di contrattazione di secondo livello nel periodo intercorrente fra i 24 mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda e la data di fine preammortamento del Finanziamento agevolato	Esistenza dell'accordo di contrattazione di secondo livello, stipulato e sottoscritto		0
				3
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	SI / NO	Punteggio
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	SI / NO	Punteggio
i. Imprese extra regionali che intendano costituire un'unità locale nella Regione Umbria	Viene assegnato alle imprese extra regionali che intendano costituire un'unità locale nella Regione Umbria e che è oggetto degli interventi per i quali si richiede agevolazione	Impresa extra regionale che intenda costituire un'unità locale nella Regione Umbria		0
				3
Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	SI / NO	Punteggio
j. Imprese che hanno un rapporto contrattuale con uno degli spoke umbri del progetto Vitality o che hanno partecipato ai bandi a cascata di UNIPG	Viene assegnato alle che hanno un rapporto contrattuale con uno degli spoke umbri del progetto Vitality o che hanno partecipato ai bandi a cascata di UNIPG	Presenza di un rapporto contrattuale con uno degli spoke umbri del progetto Vitality o della partecipazione ai bandi a cascata di UNIPG		0
				4
TOTALE DELL'INDICE DI PRIORITA' ATTRIBUITO AL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE & SVILUPPO SPERIMENTALE				0,00

Allegato n. 9 – Informativa Privacy

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO SULL'USO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DI GEPAFIN

Gepafin Spa, con sede legale in Via Campo di Marte, 9 - 06124 Perugia, (PG) (di seguito anche "Gepafin" o il "Titolare") pone, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali nei confronti della propria clientela e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi ai rapporti.

Come prevede la normativa sulla protezione dei dati personali², desideriamo fornirLe alcune informazioni su come Gepafin utilizza i Suoi dati personali nella gestione delle operazioni e dei servizi richiesti da Lei o dall'ente che Lei rappresenta.

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso la nostra sede e anche sul nostro sito internet www.gepafin.it, prima di firmare l'allegato modulo di consenso e di barrare le ulteriori opzioni di consenso in esso riportate.

Dati di contatto del Titolare del trattamento:

Gepafin Spa, Via Campo di Marte, 9 - 06124 Perugia

Tel. 0755059811, Fax 0755005156, e-mail: info@gepafin.it, pec: gepafinspa@legalmail.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD): rpd@gepafin.it - tel. 0755059842.

Fonte da cui hanno origine i dati³

I suoi dati sono stati raccolti presso _____

Attività necessarie per la gestione del rapporto con la Gepafin

Per l'attivazione e gestione dei servizi e prodotti offerti da Gepafin è necessario e, in alcuni casi obbligatorio per legge⁴, raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del cliente o di persone a lui collegate (familiari, soci, garanti, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso dell'interessato. In assenza di tali dati Gepafin non sarebbe in grado di fornire le prestazioni e i servizi richiesti.

² Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE.

³ Da utilizzare solo se i dati non sono stati raccolti presso l'interessato, ma tramite terzi.

⁴ Come, ad esempio, gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio e di contrasto finanziario al terrorismo (incluse le eventuali segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) e di accertamenti fiscali (anche per le comunicazioni all'anagrafe dei rapporti con gli operatori finanziari presso l'Agenzia delle Entrate), nonché gli adempimenti previsti dalla legge sull'usura, ecc. Si informa inoltre che, per la prevenzione delle frodi, e in particolare per la prevenzione del furto d'identità, i dati personali possono essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato – di cui è titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la cui gestione è affidata alla Consap – collegato alle banche dati di alcuni organismi pubblici (Agenzia delle Entrate, Ministero

Tali dati possono essere forniti, al momento dell'instaurazione del rapporto, della richiesta di un servizio o nel corso del rapporto, dal cliente o anche da altri soggetti⁵ e sono trattati da Gepafin per la gestione dei rapporti.

Per i predetti servizi, di regola, Gepafin non tratta categorie particolari di dati personali (dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). Tuttavia, non è escluso che specifiche operazioni effettuate dalla clientela, possano determinare un'occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, che saranno necessariamente utilizzati solo per l'esecuzione di quanto richiesto dal cliente. Per il loro trattamento, inoltre, la normativa sulla protezione dei dati personali richiede comunque una manifestazione di consenso esplicito da parte dell'interessato.

Nell'ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato di Gepafin (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni richiesti. In base al tipo di operazione o servizio richiesti, i dati potranno essere eventualmente conosciuti anche dal personale incaricato dai responsabili del trattamento designati⁵ da Gepafin.

All'interno della società i dati saranno trattati per le suddette finalità dai soggetti designati quali persone autorizzate al trattamento e appositamente istruite; i vostri dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:

- a) enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;
- b) pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali;
- c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda, in relazione all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei vostri confronti;
- d) enti, professionisti, società da noi incaricate alla rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla Società.

Per lo svolgimento della sua attività Gepafin si avvale dell'ausilio di società o professionisti (*designati Responsabili del trattamento*) che possono trattare i dati dell'interessato nell'ambito di attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l'esecuzione di quanto previsto dai contratti con la clientela, il controllo delle frodi, nonché attività di controllo interno (anche *internal audit*) e di consulenza.

A seconda dell'operazione o servizio, i dati personali possono essere comunicati da Gepafin a banche, istituti ed intermediari finanziari, enti interbancari e trattati da questi soggetti per le attività necessarie all'esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Gepafin affida compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con la clientela, come i gestori di servizi informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo...⁶. Gepafin non trasferisce i dati personali fuori dall'Unione Europea.

dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Inps, Inail) per la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono l'attivazione dei servizi finanziari, nonché per la prevenzione del rischio di frodi e per il contrasto alle frodi subite.

⁵ Altri soggetti che, ad esempio, effettuano operazioni che riguardano il cliente o che, per soddisfare una sua richiesta (ad es. per un finanziamento), forniscono a Gepafin informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.

⁵ Nell'ambito del presente documento per "*designazione del responsabile*" si intende l'atto giuridico che disciplina il trattamento dei dati svolti dal responsabile per conto del Titolare, ai sensi dell'art.28 del RGPD.

⁶ Questi soggetti e società sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione di "responsabile" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:

1. per la gestione dei rapporti finanziari e commerciali verso l'interessato o verso organizzazioni che l'interessato rappresenta nell'ambito dei suoi incarichi, la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti/fornitori, la fatturazione, l'adempimento dei connessi obblighi di legge (ad es. obblighi di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto di finanziamento al terrorismo, incluse le eventuali segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, nonché gli adempimenti previsti dalla legge sull'usura).
2. per finalità esclusivamente interne di statistica e ricerca di mercato, ai fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da GEPAFIN, eseguite tramite un questionario. L'acquisizione e l'utilizzo dei dati personali per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento del rapporto. L'interessato selezionando le apposite caselle, al termine dell'informativa, può scegliere liberamente se rilasciare o rifiutare il consenso a Gepafin per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicati.

Ai fini dell'indicato trattamento Gepafin non tratta dati personali contenuti in Sistemi informativi creditizi gestiti da soggetti privati al fine di valutare la Sua affidabilità. Tuttavia non è escluso che nell'ambito della propria attività Gepafin possa avere un'occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, comunicategli dalle Banche nell'ambito dell'istruttoria della pratica.

Base giuridica del trattamento dei dati personali

1. La base giuridica dei trattamenti per le finalità di cui al precedente punto 1 è costituita dall'art. 6, par. 1 lettera c) del RGPD ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"). In particolare: la normativa che regola l'affidamento diretto a Gepafin Spa della gestione degli strumenti finanziari da parte della Regione Umbria, il Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - T.U.B.) e il Decreto legislativo n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.
2. La base giuridica dei trattamenti per le finalità di cui al precedente punto 2 è costituita dall'art. 6, par. 1 lettera a) del RGPD ("*l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità*").
3. La base giuridica dei trattamenti dei dati particolari (limitatamente ai dati eventualmente presenti nel modello 730/Certificazione Unica per la parte relativa alla destinazione dell'8 per mille del gettito Irpef, della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dell'eventuale scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef.) è costituita dall'art. 6, par. 1 lettera a) del RGPD ("*l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità*").

Categorie di dati personali

I dati personali che saranno trattati nel caso gli stessi non siano stati ottenuti presso l'interessato sono:

4. Dati identificativi e di contatto;
5. Dati patrimoniali;
6. Dati particolari - limitatamente ai dati eventualmente presenti nel modello 730/Certificazione Unica per la parte relativa alla destinazione dell'8 per mille del gettito Irpef, della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dell'eventuale scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici, telematici e manuali (cartacei) nell'osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni previste dalla legge; in particolare si fa presente che il trattamento dei dati avverrà comunque per mezzo di strumenti e/o modalità atte ad assicurare l'osservanza delle misure di sicurezza previste e sarà svolto da personale appositamente istruito.

Si chiede quindi all'interessato di firmare il modulo allegato per dichiarare di aver ricevuto l'informativa e rilasciare il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità ivi indicate.

Attività ulteriori per lo sviluppo e la vendita dei prodotti e servizi di Gepafin

Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi, Gepafin può avere l'esigenza di utilizzare i dati personali del cliente, salvo sua diversa indicazione, nell'ambito di attività funzionali alla gestione dei rapporti bancari e per finalità ulteriori relative alla promozione o vendita dei servizi bancari, eventualmente anche dopo la fine dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti prodotti e servizi della Gepafin, mediante modalità di contatto automatizzate (come posta elettronica) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore);
- elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi per l'analisi di comportamenti e preferenze del cliente da utilizzare a scopo commerciale per la individuazione ed offerta di prodotti e servizi di suo interesse;
- comunicazione di dati ad altre società in ambito bancario e finanziario, al fine di consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale riguardanti loro prodotti e servizi mediante le modalità automatizzate e tradizionali di comunicazione sopra indicate.

Per tali finalità, la Gepafin può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria fiducia, che, in qualità di Responsabili, possono trattare alcuni dati della clientela nell'ambito delle attività affidate dalla Gepafin ed eseguire ricerche, sondaggi ed indagini di mercato, anche per rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi, mediante interviste, questionari, ecc.

L'acquisizione e l'utilizzo dei dati personali per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento dei rapporti e servizi richiesti, ma servendo a migliorarli e ad aggiornare l'interessato su prodotti, servizi ed offerte di possibile interesse.

L'interessato, barrando le apposite caselle nell'allegato modulo, può scegliere liberamente se rilasciare o rifiutare il consenso alla Gepafin per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicate.

I diritti dell'interessato

La normativa sulla protezione dei dati personali stabilisce per l'interessato alcuni diritti relativamente all'uso dei dati che lo riguardano⁷.

In particolare, l'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti da Gepafin, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati.

L'interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L'interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato.

L'interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi il cliente, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.

Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti di Gepafin, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste all'indirizzo sopraindicato.

⁷ Capo III Regolamento UE 2016/679.

Resta fermo che l'interessato potrà contattare il RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei propri diritti.

L'interessato ha inoltre il diritto proporre reclamo (nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento) a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. L'autorità di controllo in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui Gepafin può stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo spese da richiedere.

Periodo di conservazione dei dati personali

Gepafin conserva, di regola, i dati inerenti i rapporti con la clientela per un periodo di dieci anni dall'estinzione del rapporto, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Allegato n. 10 – Linee guida in materia di ammissibilità della spesa

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile alle agevolazioni, è necessario in particolare che sia:

1. **imputabile** all'intervento ammesso a finanziamento;
2. **riconducibile** ad una delle categorie di spesa indicate nell'Avviso come ammissibile;
3. **pertinente**, ovvero sia che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto/investimento. I costi per l'attività di ricerca industriale (RI) e quelli per l'attività di sviluppo sperimentale (SS) vanno rilevati separatamente.

Pertanto il soggetto finanziato dovrà tenere separati i costi delle due tipologie di attività;

4. **effettiva**, cioè riferita a spese effettivamente sostenute nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca e corrispondenti a pagamenti effettuati e liquidati in tale periodo dal soggetto beneficiario; varrà cioè per essi il criterio di "cassa" con le sole eccezioni di quei costi che, per dettato normativo, sono soggetti a pagamento differito (ad esempio contribuzione dei dipendenti, ritenute d'acconto, TFR, ecc.);

5. **reale** cioè in grado di poter essere verificata in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione delle spese;

6. **sostenuta** nell'arco temporale definito in precedenza e secondo quanto specificato al precedente punto 4;

7. **comprovata** da fatture quietanzate; ove ciò non sia possibile, deve essere comprovato da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Si ribadisce che i pagamenti devono essere sempre effettuati con **bonifico bancario, ricevuta bancaria (RI.BA), carta di credito aziendale** (con esclusione quindi dell'utilizzo di carte di credito personali di titolari/soci/legali rappresentanti) **o altro strumento di pagamento di cui sia tracciato il sottostante movimento finanziario**. La causale di detti giustificativi dovrà riportare l'indicazione degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce (numero e data della fattura associata). In tutti i casi occorre produrre copia dell'estratto del conto corrente intestato all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito.

Qualora vengano effettuati pagamenti cumulativi di più titoli di spesa, il soggetto beneficiario deve comunque garantire in modo inequivocabile la tracciabilità dei pagamenti stessi dando evidenza dei singoli pagamenti che confluiscono nel pagamento cumulativo. In particolare, a fronte di una disposizione per un importo complessivo, come risultante dall'estratto conto o dalla disposizione di bonifico (da presentare con la conferma di esecuzione da parte della Banca), deve essere fornita la lista dei singoli importi con il dettaglio del relativo titolo di spesa che compongono l'importo complessivo stesso.

In caso di utilizzo della carta di credito aziendale, al fine di dimostrare l'effettivo e definitivo esborso finanziario da parte del beneficiario, è necessario produrre:

- copia dell'estratto conto della carta di credito (presumibilmente mensile);
- copia dell'estratto conto bancario (presumibilmente del mese successivo) da cui risulti l'addebito, nel c/c intestato all'impresa beneficiaria, del "rimborso a saldo" delle spese/pagamenti effettuati tramite carta di credito nel mese precedente.

Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati con modalità diverse da quelle sopra elencate.

8. **legittima**, cioè sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;

9. **compatibile**, in termini di ammontare, rispetto a massimali eventualmente stabiliti dall'Avviso.

Non sono ammissibili i costi riferiti a consulenze, attività e prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto finanziato (ad esempio amministratore unico, amministratore delegato, membri del consiglio di amministrazione, soci ecc.) ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, salvo le eccezioni contemplate al paragrafo 7.2, comma 1, lettera c) dell'Avviso.

Per la quantificazione in Euro dei pagamenti in valuta estera, occorre distinguere:

- *pagamenti con addebito su conto*. In tal caso il relativo controvalore è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.
- *pagamenti effettuati direttamente in valuta estera*. In tal caso il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni.

Non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore ad € 500,00 al netto di IVA.

L'impresa beneficiaria dovrà curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie.

Ai fini dell'ammissibilità dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale:

- gli stessi, devono riportare il riferimento all'Avviso e/o dell'indicazione del CUP del progetto agevolato. Per le spese sostenute prima della concessione delle agevolazioni, l'indicazione sopra descritta è sostituita dall'apposizione della dicitura "Spesa per la quale è stata presentata Domanda di ammissione al Finanziamento agevolato a valere sull'Avviso "Fondo prestiti Ricerca 2024".
- nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi di tale dicitura, il soggetto beneficiario può indicare i dati riportati al punto precedente direttamente nelle causali dei pagamenti. In ogni caso, le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono (data di emissione fattura, numero di fattura e nome del fornitore);
- in tutti i casi, per beni solo parzialmente imputati al progetto agevolato, la dicitura, da riportare nel singolo titolo e nella causale di pagamento, deve contenere l'indicazione dell'importo parziale rendicontato a fini agevolativi.

Condizione necessaria per l'imputabilità dei costi al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è l'esistenza di una stabile struttura aziendale nel territorio di riferimento utilizzata per l'esecuzione dell'attività di ricerca o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono.

I costi sono riferiti alla unità locale nella quale vengono svolte le attività di ricerca e/o sviluppo del soggetto richiedente.

Personale dipendente di ricerca

Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato impegnati nelle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e in quelle di gestione tecnico – scientifica, così come risultante dalle lettere di incarico/ordine di servizio.

In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.).

La voce personale dipendente comprende il personale **regolarmente censito e attribuito all'unità locale di localizzazione dell'intervento**⁸ dei soggetti che rendicontano.

Il costo del personale sarà imputato al progetto in unità di costi standard attraverso una valorizzazione oraria standard stabilita con Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n. 7480/2018 che sarà moltiplicata per le ore totali imputate al progetto in base ai timesheet.

TABELLA DEI COSTI ORARI STANDARD UNITARI PER LE SPESE DI PERSONALE DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE FASCIA DI COSTO - LIVELLO

ALTO	€ 75,00 (LIVELLI DIRIGENZIALI)
MEDIO	€ 43,00 (LIVELLI DI QUADRO)
BASSO	€ 27,00 (LIVELLI DI IMPIEGATO/OPERAIO)

Si ricorda che, con riferimento alla singola unità di personale, l'importo massimo ammissibile su base annua non può essere superiore al costo totale lordo annuo sostenuto dall'impresa.

Non è ammissibile personale che opera presso il beneficiario in trasferta da altre sedi soggetti.

Costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari

I beni rendicontati come "strumentazioni e attrezzature" riguardano la tipologia: strumentazioni, attrezzature e prodotti software (specialistici e funzionali alle attività di ricerca) inventariabili e con un costo unitario pari o superiore a 516,46 euro.

Il costo di tali beni è riconosciuto limitatamente al periodo di svolgimento delle attività di ricerca in base alla quota di ammortamento del bene stesso. Sono ammissibili i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, calcolati sulla base del loro utilizzo effettivo nell'ambito del progetto, alle seguenti condizioni:

- che i beni siano nuovi ed acquisiti nel periodo di ammissibilità della spesa;
- che i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la loro acquisizione;
- che il costo sia calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base alla tabella dei coefficienti di ammortamento fissati con decreto del Ministero delle Finanze attualmente vigenti;
- che il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo di utilizzo del bene nell'ambito dell'attività del progetto;
- che il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.

⁸ Personale effettivamente operativo nell'unità locale di svolgimento del progetto, come risultante dalle dichiarazioni obbligatorie INPS

Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese.

Servizi di consulenza e simili

Le spese per servizi di consulenza e simili, sono ammissibili solo se strettamente legate agli scopi del progetto.

In questa voce verranno inclusi:

a) Consulenze

Per consulenze si intendono le attività con contenuto di ricerca o progettazione destinate al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.

b) Prestazioni di terzi

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo destinate al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.

Non sono in alcun caso ammesse prestazioni su attività a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo e simili ed altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività di ricerca.

c) Beni immateriali

In questa voce sono inclusi i costi per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know how e diritti di licenza.

Per la determinazione del costo dei beni immateriali si applicano i seguenti criteri:

- i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il costo relativo da calcolare come indicato al punto precedente sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca

In questa voce sono inclusi materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Non rientrano invece nella voce "materiali", in quanto riferiti alla voce spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie

per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc. I costi relativi, in caso di acquisto all'esterno, saranno determinati in base alla fattura al netto di IVA.

Non sono inclusi nel costo dei materiali spese di spedizione, dazi doganali, trasporto e imballo. Non è ammissibile al Finanziamento agevolato il costo di materiali già esistenti in magazzino alla data di decorrenza dell'ammissibilità della spesa.

Spese generali supplementari

La presente tipologia di costo è ammissibile fino al 15% forfettario delle spese del personale dipendente di ricerca senza necessità di dimostrazione.

Tale categoria di spese comprende le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Allegato n. 11 – Criteri per la valutazione tecnico-scientifica dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

I criteri per la valutazione dei **Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** sono i seguenti:

A) Qualità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto (Fino a 10 punti)

La valutazione è effettuata sulla base:

- della coerenza con gli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e della chiarezza e coerenza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico e nei costi e nei tempi di realizzazione previsti, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti;
- della capacità dei soggetti proponenti il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in termini di qualità del team di progetto e delle relative capacità tecniche gestionali presenti;

B) Grado di innovazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto rispetto allo stato dell'arte (Fino a 25 punti)

La valutazione è effettuata sulla base:

- del contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico del soggetto proponente e impatto dei risultati sullo sviluppo del soggetto stesso e sulla sua competitività nazionale e internazionale;
- del livello di maturità tecnologica del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Technology Readiness Level - TRL) almeno pari a 7 e prossimità dello stesso all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati;
- della rilevanza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare;

C) Adeguatezza e concretezza degli sviluppi del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente, anche in sinergia e complementarietà con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S (Fino a 15 punti)

La valutazione è effettuata sulla capacità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:

- di contribuire al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3), anche in sinergia e complementarietà con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.

Quadro di sintesi

Criterio	Punteggio massimo	Sub-Criterio	Soglia minima
A) Qualità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposto:	10		6
<i>coerenza con gli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e della chiarezza e coerenza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico e nei costi e nei tempi di realizzazione previsti, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti.</i>	8	<i>pt = (8)</i> <i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale risulta perfettamente coerente con gli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e della chiarezza e coerenza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico e nei costi e nei tempi di realizzazione previsti, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti.</i>	5
		<i>pt = (7)</i> <i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presenta una buona coerenza con gli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e della chiarezza e coerenza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico e nei costi e nei tempi di realizzazione previsti, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti.</i>	
		<i>pt = (5, 6)</i> <i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale risulta sufficientemente coerente con gli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e della chiarezza e coerenza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico e nei costi e nei tempi di realizzazione previsti, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti.</i>	
		<i>pt = (0, 1, 2, 3, 4)</i> <i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale risulta insufficientemente coerente con gli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e della chiarezza e coerenza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico e nei costi e nei tempi di realizzazione previsti, nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti.</i>	
<i>capacità dei soggetti proponenti il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in termini di qualità del team di progetto e delle relative</i>	2	<i>pt = (2)</i> <i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce una adeguata capacità dei soggetti proponenti in termini di qualità del team di progetto e delle relative capacità tecniche gestionali presenti</i>	1

capacità tecniche gestionali presenti	pt = (1)	Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce una sufficiente capacità dei soggetti proponenti in termini di qualità del team di progetto e delle relative capacità tecniche gestionali presenti
	pt = (0)	Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non garantisce una sufficiente capacità dei soggetti proponenti in termini di qualità del team di progetto e delle relative capacità tecniche gestionali presenti

Criterion	Punteggio massimo	Sub-Criterio	Soglia minima
B) Grado di innovazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto allo stato dell'arte:	25		12
contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico del soggetto proponente e impatto dei risultati sullo sviluppo della filiera regionale e sulla sua competitività nazionale e internazionale.	13	pt = (11, 12, 13) Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un ottimo contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico della filiera ed un rilevante impatto dei risultati sullo sviluppo della filiera regionale e sulla sua competitività nazionale e internazionale.	7
		pt = (7, 8, 9, 10) Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un buon contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico della filiera ed un buon impatto dei risultati sullo sviluppo della filiera regionale e sulla sua competitività nazionale e internazionale.	
		pt = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un insufficiente contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico della filiera ed un sufficiente impatto dei risultati sullo sviluppo della filiera regionale e sulla sua competitività nazionale e internazionale.	
livello di maturità tecnologica del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Technology Readiness Level - TRL) almeno pari a 7 e prossimità dello stesso all'industrializzazione e alla commercializzazione dei risultati.	10	pt = (9, 10) Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level - TRL) superiore a 7 prevedendo risultati molto vicini al mercato	5
		pt = (5, 6, 7, 8) Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level - TRL) pari a 7 prevedendo risultati che necessitano di ulteriore attività di sviluppo per renderli vicini al mercato	

		<p>pt = (0, 1, 2, 3, 4)</p> <p><i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non garantisce un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level - TRL) pari a 7 prevedendo risultati troppo lontani dal mercato.</i></p>	
<p><i>rilevanza del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare</i></p>	2	<p>pt = (2)</p> <p><i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un adeguato contributo al rafforzamento dei processi legati al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare</i></p>	Non previsto
		<p>pt = (1)</p> <p><i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un sufficiente contributo al rafforzamento dei processi legati al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare</i></p>	
		<p>pt = (0)</p> <p><i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non garantisce alcun contributo al rafforzamento dei processi legati al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare</i></p>	

<p>C) Adeguatezza e concretezza degli sviluppi del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente, anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S:</p> <p><i>contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria</i></p>	15	<p>pt = (14, 15)</p> <p><i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un elevato contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3), anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.</i></p>	8
		<p>pt = (11, 12, 13)</p> <p><i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un buon contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3), anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.</i></p>	
		<p>pt = (8, 9, 10)</p> <p><i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale garantisce un sufficiente contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3), anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed</i></p>	

<i>identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3), anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.</i>	<i>applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.</i>
	<p style="text-align: center;"><i>pt = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)</i></p> <p><i>Il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non garantisce un sufficiente contributo al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (RIS 3), anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S.</i></p>

L'istruttoria valutativa dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati avrà esito positivo se gli stessi otterranno un punteggio totale almeno pari a 26 punti. Il mancato raggiungimento della soglia minima, dove prevista, anche in uno solo dei singoli sub-criteri dei criteri sopra indicati comporta la non ammissibilità del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Allegato n. 12 – Definizione PMI (Allegato 1 al Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione)**Articolo 1****Impresa**

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2**Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Articolo 3**Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme ad una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate tra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti dell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge

il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

Allegato n. 13 – Dichiarazione occupazione personale qualificato

DICHIARAZIONE OCCUPAZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
 residente in _____ comune di _____
 Prov. _____ CAP _____ Codice Fiscale _____

in qualità di legale rappresentante della impresa

Ragione sociale _____ natura giuridica _____ con sede
 legale nel Comune _____ Prov. (_____) CAP _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

tel. _____ indirizzo e-mail _____ indirizzo P.E.C.

dichiara

ai fini dell'attribuzione del punteggio riferito all'"Occupazione di personale altamente qualificato" nell'ambito dell'Indice di priorità, che il personale di seguito indicato risulta assunto presso l'impresa a tempo indeterminato ed in possesso di diploma di istituti tecnici o lauree in discipline tecnico scientifiche così come previsto al paragrafo. 9.2 dell'Avviso Fondo prestiti "Ricerca 2024":

Cognome	Nome	Data assunzione a tempo indeterminato

Si allega:

- Documentazione attestante l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti indicati;
- Autocertificazioni sottoscritte dai dipendenti indicati e complete di proprio documento di identità in corso di validità attestanti il possesso dei titoli di studio.

Luogo e data

Firma in digitale del legale rappresentante¹

¹ Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 le istanze le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura". Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione

Allegato n. 14 – Accordo con università e centri di ricerca

ACCORDO PER AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO
 (indicare il titolo del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)

TRA

....., con sede in – cap, codice fiscale, Partita IVA,
 rappresentato da in qualità di, nato a ... il ..., CF

E

DIPARTIMENTO/ CENTRO DI RICERCA, Partita IVA, con sede in,
 rappresentato da... .., in qualità di nato a il CF.....

PREMESSO

a) Che al presente accordo seguirà apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti che avrà lo stesso oggetto e le stesse condizioni di esecuzione descritte nel presente accordo;

b) Che la convenzione di cui sopra dovrà essere trasmessa a Gepafin SpA, soggetto gestore del Fondo prestiti “Ricerca 2024” – PR FESR 2021-2027 – Priorità 2 – OS 1 – Azione 1.1.2, in sede di rendicontazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale agevolato, come previsto all’articolo. 11 dell’Avviso inerente la misura suddetta. pubblicato in data _____ (di seguito “Avviso”).

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO

L’azienda..... intende affidare al (Dipartimento/Centro di ricerca.) l’incarico relativo alla seguente attività di ricerca:(breve descrizione dell’attività di ricerca) l’attività è riferita agli OR: come descritto nell’allegato 6 e nell’allegato 7 all’Avviso.

ART. 3 – CONTENUTO E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Al fine di raggiungere l’obiettivo di cui al precedente ART. 2, l’incarico sarà espletato dal (nome referente Dipartimento/Centro di ricerca). ., d’intesa con (nome responsabile di progetto per l’azienda), tenendo conto degli indirizzi che saranno forniti nel corso di specifiche e periodiche riunioni di coordinamento e garantendo che tutte le attività saranno eseguite da personale in possesso delle necessarie qualifiche, competenze ed esperienze in campo

Nello svolgimento delle attività di ricerca sopra descritte, il (nome referente Dipartimento/Centro di ricerca) sarà tenuto a interfacciarsi in maniera continuativa con (nome responsabile di progetto per l’azienda) allo scopo, da un lato, di favorire lo sviluppo delle fasi di lavoro e, dall’altro, di tenere il (nome responsabile di progetto per l’azienda) costantemente aggiornato in merito ai risultati di volta in volta raggiunti.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il valore delle attività di ricerca, come dettagliati negli allegati 6 e 7 all'Avviso e affidate al Dipartimento/Centro di ricerca, è pari ad € (**euro /00) + IVA**

L'azienda corrisponderà al Dipartimento/Centro di ricerca € (**euro /00) + IVA** a presentazione della relativa fattura, alla consegna della relazione di fine attività.

Come indicato in premessa, al fine di rendere efficace il presente accordo, le parti si impegnano a sottoscrivere apposita convenzione.

Letto, approvato, sottoscritto.

....., li .../.../....

FIRME

Per il Dipartimento/Centro di ricerca

Per l'Azienda

Allegato n. 15 – Accordo con Start up innovativa/PMI innovativa

ACCORDO PER AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO
 (indicare il titolo del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)

TRA

....., con sede in – cap, codice fiscale, Partita IVA,
 rappresentato da ... in qualità di, nato a ... il ..., CF

E

l'impresa, Partita IVA, con sede in, rappresentato da...,
 in qualità di nato a il CF.....

PREMESSO

a) Che al presente accordo seguirà apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti che avrà lo stesso oggetto e le stesse condizioni di esecuzione descritte nel presente accordo;

b) Che la convenzione di cui sopra dovrà essere trasmessa a Gepafin SpA, soggetto gestore del Fondo prestiti “Ricerca 2024” – PR FESR 2021-2027 – Priorità 2 – OS 1 – Azione 1.1.2, in sede di rendicontazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale agevolato, come previsto all’articolo 11 dell’Avviso inerente la misura suddetta. pubblicato in data _____ (di seguito “Avviso”).

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO

L’azienda intende affidare all’impresa (denominazione impresa start-up innovativa/PMI innovativa) – in qualità di (indicare start-up innovativa/PMI innovativa) l’incarico relativo alla seguente attività di ricerca:(breve descrizione dell’attività di ricerca) l’attività è riferita agli OR: come descritto nell’allegato 6 e nell’allegato 7 all’avviso.

ART. 3 – CONTENUTO E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Al fine di raggiungere l’obiettivo di cui al precedente ART. 2, l’incarico sarà espletato dal (nome referente dell’impresa start-up innovativa/PMI innovativa), d’intesa con (nome responsabile di progetto per l’azienda), tenendo conto degli indirizzi che saranno forniti nel corso di specifiche e periodiche riunioni di coordinamento e garantendo che tutte le attività saranno eseguite da personale in possesso delle necessarie qualifiche, competenze ed esperienze in campo

Nello svolgimento delle attività di ricerca sopra descritte, il (nome referente dell’impresa start-up innovativa/PMI innovativa) sarà tenuto a interfacciarsi in maniera continuativa con (nome responsabile di progetto per l’azienda) allo scopo, da un lato, di favorire lo sviluppo delle fasi di lavoro e, dall’altro, di tenere il (nome responsabile di progetto per l’azienda) costantemente aggiornato in merito ai risultati di volta in volta raggiunti.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il valore delle attività di ricerca, come dettagliati negli allegati 6 e 7 all'avviso e affidate all'impresa (denominazione dell'impresa start-up innovativa/PMI innovativa), è pari ad € (euro /00) + IVA

L'azienda corrisponderà all'impresa (denominazione dell'impresa start-up innovativa/PMI innovativa) € (euro /00) + IVA a presentazione della relativa fattura, alla consegna della relazione di fine attività.

Come indicato in premessa, al fine di rendere efficace il presente accordo, le parti si impegnano a sottoscrivere apposita convenzione.

Letto, approvato, sottoscritto.

....., li .../.../.....

FIRME

Per l'impresa start-up innovativa/PMI innovativa

Per l'Azienda

Allegato n. 16 – Dettagli bilanci in forma abbreviata

	Crediti entro l'esercizio successivo		
	- di cui crediti commerciali		
	- di cui altri crediti		

	Debiti entro l'esercizio successivo		
	- di cui debiti finanziari		
	- di cui debiti commerciali		
	- di cui altri debiti		

	Debiti oltre l'esercizio successivo		
	- di cui debiti finanziari		
	- di cui altri debiti		

	Altri ricavi e proventi		
	- di cui proventi straordinari		

	Oneri diversi di gestione		
	- di cui oneri straordinari		

Allegato n. 17 – Modifica del Beneficiario

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata tramite lo sportello online <https://bandi.gepafin.it/>, al Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del soggetto beneficiario iniziale.

Il Gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tale fine, nell'atto che autorizza la modifica del Beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del Beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall'avviso da parte del nuovo Beneficiario, il Gestore comunica il mancato accoglimento della domanda oppure dispone la revoca dell'agevolazione qualora la modifica del Beneficiario sia già intervenuta.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo Beneficiario risponde anche delle somme erogate ai precedenti Beneficiari.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Le fattispecie relative alla modifica del beneficiario sono di seguito descritte:

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la cessione. In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la trasformazione. In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti del Soggetto gestore.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la fusione. Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la scissione.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto solo nel caso in cui l'agevolazione passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
